

## GLI STATUTI ECONOMICI DELL'UNIVERSITA' DI LUCERA

*A Giuseppe Pasquarella, in memoria.*

Dei capitoli economici dell'antica università di Lucera da gran tempo s'era perduta ogni traccia e non se ne trova cenno illustrativo in nessuno degli autori che hanno trattato le vicende storiche di quello che per secoli fu, sotto molti aspetti, il centro più importante della Capitanata.

La loro copia, che per un felice caso è stata rinvenuta qualche anno fa, è completa, discretamente corretta e presumibilmente fedele all'originale<sup>1</sup>.

Essa è contenuta in un volume ricoperto di pelle, occupato per gran parte (ff. 1r.-67t.) da una copia della graduazione dei *terraggi* lucerini<sup>2</sup> che fu eseguita nel 1556 da Geronimo de San-

---

<sup>1</sup> Nel 1965 diverse scritture comunali, conservate nella biblioteca « Ruggero Bonghi » di Lucera, furono depositate presso la locale Sezione di Archivio di Stato in quanto riconosciute integrative in gran parte di alcuni fondi documentari colà custoditi. Il ritrovamento dei capitoli cittadini avvenne nel corso della sistemazione ed inventariazione del materiale documentario che aveva formato oggetto del deposito e che includeva registri dell'antico catasto, volumi relativi al terraggio ed altri documenti dei secoli XIV-XIX.

<sup>2</sup> Sotto la denominazione di *terraggio* andava il complesso di territori di Lucera appartenente al demanio regio e dato in uso dal secolo XIV in poi agli abitanti del luogo, in cambio di un censo annuo (il terraggio propriamente detto). Abusi ed usurpazioni resero indispensabili nel tempo diverse nuove distribuzioni o ripartizioni di quei territori e le relative operazioni, benché di diritto spettassero alla città per i suoi privilegi, furono a lungo dirette da ministri regi, quali i presidi Geronimo de Sangro (1556), Francesco Carafa (1621), e Ferdinando Orazio Monteforte, duca di Laurito (1695), ed i reggenti del Collaterale Ottavio Gaeta, duca di S. Nicola e Giacinto Falletti, duca di Cannalogna (1716-1722). Altri ripartimenti furono fatti dopo

gro, allora governatore generale della Capitanata e del Contado di Molise. Nel volume è riportata ai ff. 68r.-93t. e fu ricavata, secondo quanto risulta dal mutilo frontespizio del volume stesso, « dal libro (che) tiene il dottore Marcello Strancia fatto (dagli) antecessori; è dell'istessa mano di quello si conserva dal segretario della regia Audientia delle provintie di Capitanata et contato di Molisi »<sup>3</sup>.

Questa copia, che sulla scorta dei soli caratteri grafici sembra potersi attribuire alla prima metà del XVII secolo, comprende gl'inediti capitoli sulle gabelle della carne, del vino, delle porte, della catapania, della provvisoria, del danno dato, degli emolumenti, del pesce, e della bagliva. Essa forma, quindi, un vero e proprio codice delle diverse fonti di tassazione indiretta da cui riceveva alimento la cassa dell'università di Lucera.

Prescindendo da quelli non datati e non facilmente databili, come tutti i capitoli della provvisoria ed i primi 16 della bagliva e 24 del dazio delle porte, i più antichi sono appunto quelli di quest'ultimo dazio distinti dai nn. 24-30, che appartengono alla fine del XV secolo. I più recenti, invece, sono quelli della gabella degli emolumenti che rimontano appena al 1587.

---

il 1722 ma da persone elette dalla città stessa: così nel 1724, a cura di quattro deputati e di un procuratore dei poveri, nel 1735 quasi clandestinamente da tre eletti (l'operazione fu poi annullata dalla regia Udienza), nel 1736 per ordine del commissario generale Ferdinando Porcinari.

Notizie più ampie su questa particolarità che distinse la società e l'economia di Lucera sino ai tempi di Gioacchino Murat, che a quelle pose termine con decreto dell'8 ottobre 1810, n. 765, possono leggersi, limitandosi agli autori moderni, specialmente in ALFONSO LA CAVA, *Il terraggio lucerino*, in « Archivio storico per le Province Napoletane », LXIII (1938).

<sup>3</sup> La Regia Audientia Provincialis di Lucera, istituita dagli aragonesi, come è noto, per più di tre secoli ebbe giurisdizione penale, civile ed amministrativa sulla Capitanata ed anche sul Contado di Molise che alla prima era stato aggregato nel Cinquecento. Su questa magistratura, sulla sua origine e sede sono di proficua lettura due lavori apparsi diversi anni fa in « Iapigia », Organo della R. Deputazione di Storia Patria per la Puglia, che restano i soli ad aver trattato espressamente l'argomento (NICOLA BECCIA, *La R. Audienza Provinciale di Capitanata e Lucera*, XII, 1941; GIAMBATTISTA GIFUNI, *Ancora della Regia Udienza di Capitanata*, XIII, 1942), mentre sull'ufficio in generale vi sono diversi studi, oltre alle note ed eloquenti pagine di Giuseppe Maria Galanti (*Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, voll. 2, Napoli 1969, vol. I, pp. 166-170).

Come avveniva in ogni università non solo meridionale, il nucleo originario dei capitoli lucerini fu arricchito nel tempo mediante aggiunte e correzioni, con le quali naturalmente si perseguiva il fine di adeguare la norma superata alla novità dei tempi e si provvedeva a situazioni non previste nel passato, e questo fatto è espressamente rilevato dagli stessi capitoli o si ricava da un loro accurato esame<sup>4</sup>.

Si ha così che i capitoli del dazio delle porte, in origine solo 23, diventano 24 per « aggiuntione » del 1 settembre 1478(?) e 30 alla fine di agosto del 1482; che quelli della carne, pubblicati nel 1511, ricevono integrazione nel 1513, e allo stesso modo quelli del vino nel 1520 e nel 1521, quelli della catapania nel 1504, nel 1512 e nel 1518, quelli del danno dato nel 1520, quelli della bagliva nel 1594 e nel 1595 e che in quest'ultimo anno si aggiunge un nuovo capitolo anche alla gabella del pesce.

Il potere di stabilire capitoli per nuove gabelle così come quello di integrare, correggere o revocare quelli già vigenti, era proprio a Lucera del consiglio dell'università.

Non sarà quindi inutile dire qualcosa di questo organo e cogliere l'occasione per accennare in breve anche agli altri che, particolarmente nel XVI secolo, dirigevano la vita amministrativa della città.

Il consiglio si riuniva pubblicamente « ad sonum campanae sotto lo campanile della maggior ecclesia » ed in agosto, prima che si procedesse alla vendita delle gabelle per l'anno seguente (1 settembre-31 agosto) provvedeva con l'intervento del capitano in merito ai capitoli, decidendo — *ad invicem de hominibus civitatis Lucerie*, come precisa il capitolo 22 della carne — la riconferma o la modifica di quelli in vigore nell'anno ormai alla fine.

Nella prima metà del XVI secolo era formato da 36 persone

---

<sup>4</sup> Cfr., ad es., i capitoli 22, 23, 33, 35 della carne; 36 e segg. del vino.

Sui vari elementi che aiutano talvolta a distinguere nelle compilazioni statutarie « i diversi strati, le diverse mani », si veda: GIACOMO RACIOPPI, *Gli Statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in « Archivio Storico per le Province Napoletane », VI (1881), p. 366.

Modificandosi o annullandosi qualche capitolo, capitava talvolta che non si provvedesse a correggere gli altri che a quello erano collegati. Questi conservavano l'antico testo, che, quindi, ora presenta delle parti non chiare o riferimenti di non agevole spiegazione (v. capp. 39 e 53 del vino, 28 del dazio delle porte, 33 della carne, ecc.).

nominate a vita giusta i capitoli, statuti e ordinazioni dati alla città dal governatore della Capitanata Geronimo d'Oliviero<sup>5</sup>. Morando un consigliere, gli altri, previo ordine del vicerè o del governatore, operavano l'integrazione dell'organismo collegiale. Dal seno del consiglio<sup>6</sup> per estrazione a sorte uscivano annualmente gli eletti in numero di 6, e ad essi spettava « governare in le cose dove non occorre lo voto e parere di tutti o la maggior parte de detto consiglio » e questo far riunire quando ve ne fosse stato bisogno. A tutti i consiglieri « imbussolati » i capitoli assicuravano la nomina ad eletto in un arco di 6 anni.

Gli eletti non potevano disporre spese che superassero i 6 ducati e sempre con l'intervento del credenziere: se si pone mente al fatto che a quel tempo l'entrata annua dell'università si aggirava intorno ai 3000 ducati, si intende subito quanta sfiducia verso gli amministratori pubblici denunciassero questa limitazione<sup>7</sup>.

Ai consiglieri, invece, era permesso di deliberare spese fino a 25 ducati, ma solo con « l'intervento, saputa o volontà » del governatore o addirittura del vicerè, e questo « per togliere l'addito del magnare e fraudare », diceva esplicitamente un capitolo.

<sup>5</sup> Questi capitoli, emessi per ordine del vicerè Raimondo di Cardona sotto la data 1 settembre 1520, sono riportati in un volume manoscritto che un tempo apparteneva alla biblioteca della famiglia Lombardi e che ora si conserva nella Comunale di Lucera (coll. 54-9-297). È la stessa fonte che il Dito utilizzò per trarne gli statuti lucerini del 1407 (ORESTE DITO, *Gli ordinamenti municipali di Lucera del 1407*, Trani 1895).

Prima che entrasse in vigore l'ordinamento che nel 1520 si stabilizzò — già nella seconda metà del secolo XV, difatti, troviamo in funzione il consiglio formato da 36 membri (cfr. capp. 24 del dazio e delle porte e 44 della catapania) —, il consiglio di Lucera, fin dai tempi dei sovrani angioini, era composto da dieci persone de melioribus, mediocribus et minoribus, restava in carica quattro mesi e nominava il consiglio che gli doveva subentrare (v. cap. 38 degli statuti del 1407).

<sup>6</sup> I nomi dei consiglieri erano conservati (imbussolati) in una cassa quadriclave riposta « in lo tesoro de la maggiore ecclesia de Lucera dove debbiano stare ancora tutti privilegi, scritture, carte et sigillo, stampa per sigillare bollettini, e bandere de la cesarea et catholica Maestà ».

<sup>7</sup> E risulta storicamente che si trattava di sfiducia non infondata. Su alcuni dei motivi della cattiva amministrazione dell'università di Lucera e su qualche misura adottata per eliminarli c'è un interessante lavoro di ALFONSO LA CAVA, *Lucera nel Cinquecento - Episodi dell'amministrazione dell'università durante la dominazione spagnola*, Lucera 1933.

Il consiglio, nello stesso tempo in cui provvedeva alla nomina degli eletti, curava anche l'elezione di tutti quei funzionari, che più o meno si rinvengono in ogni amministrazione di città demaniale del Mezzogiorno, come, per citare i più importanti, il cancelliere, l'avvocato, i giudici annali a contratti<sup>8</sup>, l'erario, che faceva l'esazione di tutte le entrate universali, talvolta coadiuvato dal credenziere, il banco che conservava le entrate e faceva i pagamenti su mandato degli eletti e del reggimento, il sopragiurato<sup>9</sup>, il procuratore, il sindaco ad gravamina, i due provveditori del demanio, che tutelavano l'integrità del territorio appartenente all'università e, a norma dei privilegi, provvedevano di terreni coloro che andassero a vivere in Lucera, i due giurati e i due venditori di ga-

---

<sup>8</sup> L'avvocato dell'università doveva essere laureato, ed a lui spettava non solo difendere le ragioni di Lucera in sede giudiziaria, ma anche fungere da giudice ordinario nel tribunale della bagliva ed in quello « della bandera » cioè della fiera, e inoltre dettare i decreti del consiglio e le lettere in nome della città.

I giudici annali a contratti, la cui istituzione si attribuisce a Federico II, dovevano assistere alla formazione dei contratti stipulati dai notai, a pena di nullità dell'atto. Dal XVII secolo in poi e fino agli inizi del XIX secolo, in cui la carica venne soppressa essi, per la prammatica 14 De Notariis del 10 luglio 1651, tennero un libretto su cui presero nota di tutti i contratti in cui erano intervenuti, indicando parti, notaio, data. E molti libretti di giudici a contratti della Capitanata si conservano nella Sezione di Archivio di Stato di Lucera.

Altra importante mansione dei giudici annali lucerini è indicata nel capitolo 25 degli ordinamenti del 1407 « ... tres iudices annales qui assessores baiulorum et sedent et iudicant et quilibet eorum potest solus in causis civilibus cum baiulis iudicare, et in nundinis cum magistro iurato, et habent partem tricesime causarum utentium coram eis ».

<sup>9</sup> Va segnalato che mentre l'erario rientrava fra gli « uffici che se devono dare per li superiori », cioè da autorità statali, il sopragiurato era di nomina locale (cap. 23 degli ordinamenti del 1407).

La sua scelta infatti, una volta spettante al mastrogiurato, divenne in seguito attribuzione degli eletti ed in loro sostituzione effettuava la custodia notturna della città, oltre a raccogliere i proventi delle fiere, e reperire gli alloggi per i soldati.

Come appare dagli stessi capitoli del 1520, e precisamente dal cap. 21, allora già non esisteva più in Lucera l'ufficio di mastrogiurato. Esso difatti era stato abolito, ad istanza delle città con decreto del Collaterale in data 23 gennaio 1520, confermato in seguito definitivamente da Carlo V, con atto da Ratisbona del 1 agosto 1546.

belle<sup>10</sup>. Questi dipendenti dell'università, secondo i capitoli del 1520, occupavano i loro uffici per un anno e dopo l'intervallo di un altro anno potevano essere rieletti, mentre per gli statuti del 1407 (cap. 50) essi non potevano essere nuovamente preposti a cariche pubbliche se non dopo 5 anni.

Nella seconda metà del secolo XVI, invece, la situazione è alquanto mutata, e l'università presenta una diversa struttura amministrativa, come risulta da una relazione del 1 ottobre 1570, inviata al vicerè duca di Alcalà dal governatore Giovanni Alfonso Bisballe<sup>11</sup>.

Questa relazione, conviene dirlo, era stata sollecitata dallo stesso vicerè cui in precedenza alcuni lucerini si erano rivolti per ottenere che nella città si introducesse la forma del reggimento di Bitonto. Pervenuta a Napoli, essa incontrò il favore delle autorità centrali: il cardinale di Granvela, nuovo vicerè, approvò infatti il 24 settembre 1572 la petizione dei lucerini<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> V. GIAMBATTISTA D'AMELI, *Storia della città di Lucera*, Lucera 1861, pp. 284-286.

Per l'ordinamento municipale del 1407, vi erano più sindici ad gravamina oppressorum exponenda, ed essi nominati di anno in anno, dovevano essere homines audaces, et scientes coram regiae Maiestati et officialibus comparere (cap. 29).

Per lo stesso ordinamento (cap. 31) i procuratori del demanio, scelti dall'università tra persone in possesso dei requisiti di essere bone conditionis et Deum timentes, funzionavano per un anno; i giurati, creati dal mastrogiurato, dovevano « citare homines pro collectis et factis civitatis et universitatis sine particolari solutione et banna ponere » e « citent in curiam capitanei et curiam baiulorum » (capp. 23-24).

<sup>11</sup> Intitolata « Capitoli et instruttione del Collaterale come si ha da governare, et eligere l'officiali dalli Eletti al governo », si trova in copia alquanto scorretta nel manoscritto della biblioteca di Lucera distinto dalla collocazione 54-7-242, ed in altra molto lacunosa, priva di frontespizio e su pagine rovinate completamente per metà, nel senso dell'altezza, nel volume in cui è riportato il ripartimento de Sangro.

L'ordinamento adottato dall'università e delineato nei predetti capitoli trova il suo presupposto negli episodi di malgoverno descritti dal La Cava, e la sua prima fonte nel documento del 18 febbraio 1569 formato in S. Severo dalla Regia Udienza (LA CAVA, *Lucera nel Cinquecento*, cit., pp. 23-27).

<sup>12</sup> Dallo statuto di Bitonto, infatti, e precisamente dalla *Nova reformatione* data dal Collaterale Consiglio nel 1565 furono mutuati i principi che erano alla base dei capitoli IX, X, XI, XII, XIV, XVI e XVIII e le rela-

Secondo questo documento, il consiglio o reggimento della città non è più a vita, dura tre anni e consta di 12 persone. Esse, a gruppi di quattro, con il nome di eletti hanno il governo per un anno. Più precisamente, ogni gruppo governa per un quadrimestre, durante il quale ciascuno dei quattro è capoeletto per un mese. Gli eletti del quadrimestre devono « intendere tutti li negotii o necessità che occorrono alla città », ma in caso di bisogno possono chiedere la collaborazione dell'intero collegio, riunirsi nella casa del capitano, e decidere con l'intervento di questo ufficiale regio e del cancelliere.

Nell'ultima domenica di agosto di ogni anno, al tempo del sorteggio degli eletti, si creavano tutti gli ufficiali dell'università, di modo che potessero iniziare le loro funzioni dal 1 settembre successivo. Subito dopo, con l'intervento del parlamento generale si vendevano le gabelle della città. Gli ufficiali preposti all'operazione, oltre a cercare l'utile dell'università ed a ricevere le cautele, dovevano badare a che le gabelle non fossero appaltate da persone che non ne avevano la facoltà in base alle capitolarioni cittadine. Né i consiglieri, né gli eletti, né i diversi funzionari dell'università, secondo le costituzioni del 1520, potevano acquistare dazi o gabelle. La loro vendita « atteso che... se soleno commettere alcune fraudi » avveniva sempre alla presenza del credenziere e a seguito di licenza del governatore, e si effettuava *ad portam clausam* o *a mare quagliato*, come si diceva allora.

I compratori o gabelloti non potevano esercitare i diritti conseguenti all'acquisto se non dopo aver prestato, entro le 24 ore, una « pregiaria sufficiente » nelle mani dei sindaci verificatori nominati dalla città.

Il pagamento dell'affitto o appalto si eseguiva mese per mese e talora in certe scadenze, come nel caso della catapania il cui affitto si pagava in tre rate (cap. 17). I capitoli precisavano, quale norma di carattere generale, che detto pagamento per nessuna causa (guerra, moria o altri avvenimenti straordinari) doveva essere sospeso.

---

tive disposizioni che, con qualche piccola modifica, vennero tutte inserite nell'ordinamento lucerino. Si veda: LUIGI VOLPICELLI, *Gli Statuti per il governo municipale delle città di Bitonto e Giovenazzo*, in « Archivio storico per le Province Napoletane », anno V (1880), pp. 699-725.

Tutti gli abitanti di Lucera erano tenuti al pagamento delle gabelle, con qualche eccezione che prevedeva, per la carne ad esempio, l'esonero totale (ne beneficiavano i commissari regi, il castellano, il capitano, il mastrogiurato, il vescovo) o parziale (le dignità del capitolo della cattedrale, gli arcipreti, i preti, i monasteri, i medici, i maestri di scuola, il sopragiurato, i giurati) e ciò fin da epoca antica per i privilegi concessi dai sovrani angioini<sup>13</sup>; e per il vino, quando servisse per il proprio uso, l'esonero per gli uomini d'armi, i forestieri, i medici, e i maestri muratori lombardi, « quali staranno in questa città a fabricare, atteso lo beneficio se ne percepe per li citadini et servitio de lo misterio del fravicare », assieme alle loro mogli, famiglie, garzoni e manipoli<sup>14</sup>.

Alle gabelle erano soggette anche i forestieri (« ... et li forestieri se intendano quelli tutti che non sono scritti allo quinterno della città per citadini, et che non facciano guardia etiam che havessero casa condotta per tutto l'anno, reservato si havessero stato in la città 10 anni », chiariva il cap. 3 della gabella del vino), i quali in genere pagavano in misura maggiore dei cittadini.

La contravvenzione ai capitoli delle gabelle comportava una pena pecuniaria minuziosamente prestabilita e di cui godevano per lo più il capitano o l'università e il gabelloto. Talvolta essa veniva divisa per terzi fra l'università, il capitano, il catapano: era questo, per dirla con il Racioppi, « un triste e comune espediente per favorire l'aumento dei proventi giurisdizionali » della città<sup>15</sup> o

<sup>13</sup> Cfr. PIETRO RIVOIRE, *Lucera sotto la dominazione angioina*, Trani 1901, pp. 54-55.

<sup>14</sup> Si vedano i capp. 28, 46 e 52 della gabella del vino. Gli ultimi due capitoli sono da ritenersi una preziosa testimonianza sulla presenza in Lucera dei famosi maestri comacini dell'alta Lombardia.

<sup>15</sup> RACIOPPI, *op. cit.*, p. 509. L'università destinava parte dei proventi delle multe (espresse talvolta, per ragioni di consuetudine, con l'antico augustale dell'epoca sveva e con il suo equivalente, tarì  $7/2$ ) alla manutenzione delle mura cittadine (cfr. i capitoli 6 e 15 della carne e il 14 delle porte). Sul valore della presenza, in un capitolo statutario del periodo angioino-aragonese, del termine « augustale », per indicare l'entità della pena pecuniaria, si veda, oltre al RACIOPPI, *op. cit.*, pp. 370-371, anche FRANCESCO CARABELLESE, *Statuti e capitoli dell'Università di Barletta*, in *La Puglia nel secolo XV*, Bari 1901, pp. 231-232 e ANTONIO GADALETA, *Antichi statuti, consuetudini e grazie dell'Università di Bisceglie*, in « Rassegna Pugliese di scienze, lettere ed arti », vol. XIX (1902), p. 70.

per arrotondare lo stipendio di qualche pubblico funzionario. Anche il privato cittadino che denunciava una infrazione dei capitoli riceveva, oltre all'assicurazione che il suo nome sarebbe rimasto segreto, una parte della multa comminata (capp. 22, 26, 29 della carne; 19 delle porte).

Data la vicinanza fra Lucera e Foggia sarebbe lecito aspettarsi che i capitoli sui diversi dazi delle due università fossero abbastanza simili fra loro, in quanto propri presumibilmente di una medesima area statutaria. Ma, in realtà, non vi è simiglianza o analogia se non molto lata fra i predetti capitoli, fatta eccezione di quelli della catapania, sedici dei quali sono letteralmente identici e a Lucera e a Foggia<sup>16</sup>.

Conviene peraltro notare che l'università di Lucera nel secolo XVI aveva gabelle e quindi capitoli che a Foggia non trovano riscontro autonomo o non ne trovano affatto, come quelli del pesce, del danno dato, degli emolumenti al tempo delle fiere, della provvisoria. A Foggia, difatti, alcuni capitoli del pesce sono inseriti in quelli del 1467 sulla carne (capp. 29-30, 32-33, 36), qualcuno del danno dato in quelli del 1485 sulla bagliva (cap. 8), e così pure qualcuno della provvisoria (cap. 7).

Ma è cosa ben nota che quelli erano tempi in cui non esisteva un'organizzazione centrale che regolasse univocamente per tutto il viceregno l'imposizione tributaria ed ogni università provvedeva in materia a sua discrezione, creando od abolendo gabelle in relazione esclusiva con la propria fisionomia economica e determinandone quasi ad libitum le entrate.

I capitoli lucerini sulla gabelle si adeguano, nel contesto ge-

---

<sup>16</sup> Cfr. PASQUALE DI CICCIO (a cura di), *Il libro rosso della città di Foggia*, Foggia s. d. (ma 1965), pp. 150-153.

Questa identità è da ritenersi frutto dell'influenza della normazione di Lucera su quella di Foggia. Non bisogna, infatti, dimenticare che l'attuale capoluogo della Capitanata nel XVI sec. aveva un ruolo minore rispetto a Lucera e riceveva lustro solo dalla presenza dell'istituto della Dogana delle Pecore. Ed anche come numero di abitanti vi era un notevole divario fra le due città: nel 1561, informa il Giustiniani, Lucera era ricca di 1192 fuochi (circa 5000 abitanti), mentre Foggia ne aveva solo 618, e nel 1595 i fuochi erano rispettivamente 1550 e 1000 (LORENZO GIUSTINIANI, *Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli*, voll. 10, Napoli 1797-1805, vol. IV, p. 302; vol. V, p. 298).

nerale di un moderato protezionismo, solito nelle università meridionali, all'indirizzo di esonerare tutti i beni destinati all'immediato consumo, né pare che vi sia alcuna vistosa deviazione da questo principio economico fiscale.

Il fine di procurare alla città prodotti di difficile acquisizione o reperimento e di favorire la vendita dei suoi beni, il desiderio di valorizzare le sue fiere (Ogni Santo, Quadragesima e fiera d'agosto o di Sant'Agostino) e i suoi mercati, il programma di incrementare la popolazione spiegano la presenza di alcuni capitoli delle gabelle, che comportano esenzioni in un quadro normativo fiscalmente molto rigoroso<sup>17</sup>.

Così, non pagavano dazio delle porte i cittadini o forestieri che introducevano in città materiali da costruzione come tufi, calce o embrici, o anche macine da mulino, o quello del vino, se ne estraevano dalla città. Era esonerato il cittadino che introduceva carbone, mentre il forestiero per ogni carro di carbone pagava ben 12 grana.

Coloro che andavano ad abitare a Lucera erano esenti del tutto dal dazio delle porte e così avveniva pure per colui che si portava alle sue fiere, mentre chi andava ai mercati solo per alcuni giorni godeva la franchigia.

Totale era poi l'esenzione dal pagamento della bagliva per tutto il periodo delle fiere, incluso l'eventuale prolungamento, e dei mercati.

Non tutti i capitoli erano informati a finalità fiscali ed a prevedere pene per infrazioni. Qualcuno di essi, pur nella sua rudimentalità, è il riflesso di preoccupazioni di ordine sociale e rivela la volontà di salvaguardare il consumatore (così i capitoli 11, 22, 24 e 28 della carne o il capitolo 29 del vino) o il cittadino in genere (capitolo 23 della carne, 6, 7, 10, 13, 15, 19 ecc. della provvisoria), di mantenere la quiete pubblica o di evitare, come si di-

---

<sup>17</sup> Si pensi che le pubbliche cortigiane che in tempo di fiera facevano « stantia » in città dovevano pagare al gabelloto degli emolumenti ben cinque carlini (v. cap. 5). Più liberale, invece, ci mostrava il legislatore molfettese, ad esempio, quando ordinava che « ... li mastri de lo mercato qui pro tempore erunt non deb:ano togliere denari alcuni alle meretrice, le quale veneranno alla fera, alla pena de onze cinque... » (FRANCESCO CARABELLESE, *Antichi capitoli, statuti e consuetudini dell'Università di Molfetta*, in « Rassegna Pugliese di scienze, lettere ed arti », vol. XIV (1897), pp. 75-76.

rebbe oggi, questioni sindacali (così i capitoli 19, 20 e 22 del dazio delle porte) in un piccolo centro che si atteggia come un corpo quasi completamente chiuso rispetto all'ambiente circostante.

Tutti comunque sono interessanti perché forniscono elementi utili per una storia dei prezzi, perché contribuiscono a configurare l'immagine di un'università meridionale basata su di una spiccata economia agricola e perché, infine, tramandano diversi termini antichi e tipici del mondo del lavoro della Capitanata.

Parecchi capitoli di quelli che ora si pubblicano accennano a più antichi statuti economici di Lucera e ad essi si ricollegano<sup>18</sup>.

Sorge quindi il problema: quali erano queste più antiche disposizioni che dovevano derivare direttamente da remote consuetudini oralmente tramandate?

Alcune di esse sono di certo incluse nel diploma del 10 agosto 1407 di Ladislao di Durazzo (*De modo gubernandi et creatione officialium lucerinorum*), pubblicato dal Dito alla fine del secolo scorso<sup>19</sup>. Sostanziano questa asserzione i capitoli del diploma sotto i titoli *De gabellis universitatis et primo de gabella datii* (nn. 51-60), *De gabella vini* (n. 61), *De gabella carniium* (n. 62), *De non transeundo per moenia* (n. 63) e *De animalibus inventis in fossatis* (nn. 64-87).

Ma il testo di questo diploma fa anche chiaramente intendere che l'università di Lucera già prima del XV secolo aveva altri capitoli, sia riguardanti la materia economica sia le altre.

Il Dito ed il Rivoire, pur avvertendo questo fatto<sup>20</sup>, non poterono rinvenire od individuare l'archetipo statutario cui si rifacevano le norme del 1407.

Ora, fra le pergamene della Comunale di Lucera ve n'è una inedita, di gran formato ed in tal cattivo stato che ne è vietata l'intera lettura. Macchie sparse e accentuati sbiadimenti di inchiostro, infatti, assieme a tagli e fori nelle piegature, rendono in più punti ardua l'interpretazione di quel che resta del suo contenuto.

---

<sup>18</sup> Cfr. i capitoli 5, 8, 10 del dazio delle porte; 5, 16, 27 della catapania; 23, 30 del danno dato. Il capitolo 26 del dazio delle porte ordinava, peraltro, che « tutti capitoli et adiuntioni fatti per detta Università per lo tempo passato... siano cassi e rutti, et non habiano efficatia alcuna, se non li capitoli contenuti in questo libro sopra tutte le gabelle ».

<sup>19</sup> DITO, *op. cit.*, pp. 33-57.

<sup>20</sup> DITO, *op. cit.*, p. 33; RIVOIRE, *op. cit.*, p. 79.

Il suo testo si divide in due parti. La prima di esse contiene le *Ordinationes facte per Consilium et homines Universitatis civitatis Sancte Marie*<sup>21</sup> *pro tranquillo et bono statu Universitatis predictae et hominum Universitatis ipsius*, confermate il 23 maggio 1314 da Giovanni Pipino, il famoso vincitore dei saraceni; la seconda riguarda la *Expositio predictorum capitolorum seu declaratio*<sup>22</sup>.

Queste *Ordinationes* riportano i più antichi capitoli economici di Lucera di cui si sia avuta notizia sinora e, tenendo conto delle molte analogie formali e contenutistiche, non è fuor di luogo ritenere che esse siano proprio quell'archetipo sul quale furono in generale esemplate poi le diverse statuizioni sulle gabelle dell'università. Da esse comunque direttamente derivarono quelle sul dazio delle porte<sup>23</sup>.

PASQUALE DI CICCO

---

<sup>21</sup> È noto che *Civitas Sancte Marie* fu l'appellativo ricevuto da Lucera dopo la cacciata dei saraceni, che scompare quasi del tutto all'epoca di re Renato (cfr. RIVOIRE, *op. cit.*, p. 80, in nota; GIUSTINIANI, *op. cit.*, vol. V, p. 298; GIORGIO LA CORTE, *La vita in un nome - Sancta Maria olim Lucera*, in « Rassegna Pugliese di scienze, lettere ed arti », vol. XXI [1904], pp. 16-20).

<sup>22</sup> La pergamena è riportata in appendice.

<sup>23</sup> Cfr. ordinamento del 1407, cap. 51: « Ipsa universitas habet gabelam datii portarum quae antiqua est, et venditur cum capitulis antiquis cum declaratione infra ».

## GABELLA CARNIS

Capitula gabelle carniū civitatis Lucerie pro presenti anno XV indictio-  
nis 1511 edita et corretta per Universitatem eandem pleno Consilio, quo  
anno fuit Magister Iuratus dicte magnifice Civitatis spectabilis vir Thomasius  
Pomentarius de eadem civitate Lucerie, regnantibus serenissimis captolicis  
rege domino nostro, et serenissima nostra Regina, Maria domina et patrona.

1.

In primis che ogni carne che si vende a piso se debia provedere, cre-  
scere et minorire secondo la natura della carne bona o mista, ita tantum  
che la carne delli porci, et delli castrati si venda a grana tre lo rotolo, et  
la vitella lattante puro così, et non si possa vendere più. Et se lo patrone  
della carne la volesse vendere a meno prezzo, sia ad arbitrio di esso pa-  
trone, et paga lo quarto de ciò che vende. Et la carne della pecora si venda  
a grana doie lo rotolo, la carne della crapa a grano uno et mezzo, et che  
li buccieri debiano vendere tutti ad uno peso, eccetto che si per li Catapani  
fusse mancato lo prezzo che la vendessero, et non fusse bona.

2.

Item la carne lattante da uno anno abascio si venda a grana tre lo  
rotolo, et quella carne medesimo di un anno abascio fino alli dui a dinari  
sidici lo rotolo. In <sup>a)</sup> la carne della ienca che fusse di dui in tre anni (*et*)  
che sia bella si venda a dinari sidici, o vero quattordici lo rotolo, et non  
si possa crescere più. Item da tre anni in suso tanto dello bove quanto  
della vacca se debia vendere a grana doie lo rotolo. Verum la diminutione  
sia in arbitrio delli Catapani secondo la mostra della carne, et fandosi lo  
contrario casca in pena di onze doie, applicanda all'Università et al gabelloto.  
Et che si debia vendere tanto lo sivo quanto l'assogna, et se lo sivo fosse  
pistato se debia vendere uno grano più, et cossì similmente si debia pisare  
lo porco con tutta l'assogna, et essere ogni bestia con tutto lo sivo. Et che  
lo buccieri non debia pisare carne senza lo gabelloto o suo procuratore alla  
pena di onze doie, mezza alla Università et mezza al gabelloto. Et che lo  
buccieri sia tenuto a vendere lo sivo a rotolo a quella ragione che vende  
la carne e cossì l'assogna fresca, in termine di vintiquattro hore se intende  
fresca, et caso che non la volesse vendere sia tenuto lo patrone di essa alla  
pena di onze doie, applicanda la metà al Capitano et l'altra metà al gabel-  
loto, et similmente la ventresca et lo lardo sub eadem pena.

3.

Item dallo pagamento di detta gabella siano esenti li Commessarii, lo  
Castellano et li sargenti del castello portanceno la carne in castello, lo Ca-  
pitano (*con la Corte*) sua, lo Mastro Iurato per uso suo et di sua famiglia,  
lo Episcopo per esso et suoi serge(n)ti et li Clerici citadini videlicet: le

---

a) *Lggi*: Item.

Dignità della maggior ecclesia di Lucera et li Canonici uno rotolo per giorno, quando ne accattano, li Archipreiti rotolo uno, li Preiti uno rotolo, monasterio di Santo Bartolomeo rotola tre, et li altri monasteri rotola doie per giorno quando ne comprano, et che ogni volta portano la cedula; et similiter li medici, et li mastri di scola salariati, et non salariati similiter siano esenti, per essi et suoi sergenti, et trovandose in fraude perdano la franchitia. Et che nella detta franchitia se intendano iaconi de evangelio, et di epistola di rotolo mezzo di carne, et ancora li Iurati rotolo uno quando ne accatano, et similiter sia franco lo Sopra Iurato rotolo uno ut supra. Et che nullo cittadino che ottenesse officio dalla Maestà del signor Re, o vero dependente da Sua Maestà non sia franco di nulla gabella in detta città, perché non può essere ufficiale secondo lo tenore delli privilegi di detta città.

4.

Item che ogni huomo accattante bestiame per macellare debia pagare la detta gabella della carne che pigliasse per uso suo proprio, et quando alcuno cittadino ammazzasse bestia di sua massaria, o vero porci che allevasse a mano alla bucciarìa, se ne possa pigliare per uso suo quanto ne vuole, senza pagamento de ditta gabella.

5.

Item la carne della scrofa si debia vendere a grana doie lo rotolo essendo grassa, et essendo magra ad arbitrio delli Catapani, et lo crapino magliato a dinari dudici lo rotolo, la carne dell'agnello a dinari quattordici lo rotolo, cioè di rotola dieci in suso, et chi ni facesse lo contrario casca in pena di onze doie, mezza al Capitano, et mezza al gabelloto.

6.

Item che nullo possa vendere carne cotta che non fusse gabellata, senza licenza del gabelloto, et se la vende debia pagare al gabelloto della carne lo quarto di quella bestia, et casca in pena per ciascheduna volta di tarì dieci, dividenda per il Capitano et il gabelloto; et etiam non possa vendere carne cruda senza pagamento del mal dinaro della gabella, eccetto con concordia del gabelloto salvo se fusse mortacina. Et chi la vendesse per ciascheduna volta paga de pena tarì sette et mezzo, quali si debiano partire tra lo Capitano et lo gabelloto, eccetto si la comprasse in la bucciarìa.

7.

Item si alcuno cittadino avesse bovi magri, o infirmi li possa accidere et vendere a piso, ut in vigesimo capitolo continetur, cum conscientia delli catapani, non ingannando la gabella, et ogn'altra carne magra non paga niente, et debiasi vendere in loco solito, ut in X<sup>a</sup>) capitolo continetur.

8.

Item che non sia licito a nullo cittadino possere uccidere nè partire nulla bestia, ma chi la volesse accattare (*possa*) comprarla tutta integra et sana et viva, eccetto li crapetti, et li aini, et ogni altra bestia che fosse

---

a) *Leggi*: XI.

del piso. Cioè ciascuna di esse a sei rotola in suso (o) abascio si possa accatare et vendere et partire per ogni cittadino, salvo che li buccieri che non ni possano comprare nè partire, sotto pena di ciascheduna volta di carlini quindici, da dividersi fra il Capitano et il gabelloto.

9.

Item che la carne de bufalo si possa vendere in ogni loco pagando la quarta parte alli gabelloti della carne, intendendosi nelli lochi soliti de fare bucciarìa, et debiasi vendere a grano uno et mezzo lo rotolo.

10.

Item che ciascheduno cittadino, o forastiero vendente carne salata, sivo, assogna, o lardo per ciascuno rotolo debia pagare a ditto gabelloto grano uno, et chi ingannò, o vero in fraude de detta gabella manca, paga per ciascheduna volta di pena onza una, applicanda al Capitano et gabelloto, et che si paga una volta, et non più. Et che la detta carne salata si debia vendere infra annum, et se per caso non la vendesse infra annum, ut supra dictum est, sia tenuto pagare allo gabelloto dell'anno seguente quella medesima carne salata che vendesse in lo suo tempo. Et che si ponga l'assisa per li Catapani secondo l'ordine dell'Università.

11.

Item che nulla carne mortacina, o vero macellata mopa, o gamba rotta se debia vendere a piso secondo in XX. capitolo se contiene, et, si fusse scannata, o non scannata alla bucciarìa, sia in arbitrio delli Catapani qui pro tempore fuerint, et debiasi vendere dalli cantoni dell'osteria de Ripalta verso la porta di Santo Nicola a balle, et non altrove senza pagamento de gabella. Et chi la vendesse ad altro loco dentro la terra casca in pena per ciascheduna volta de tarì dieci, applicanda vice qualibet al Capitano et sua Corte, salvo le carni de castrato et pecora mortacina che si possa vendere sana et a quartieri per tutta la terra.

12.

Item che non si possa far compagnia de buccieri, se non che non siano dui, et non più alla pena de onze una, applicanda pro medietate al Capitano et l'altra al gabelloto. Et che ogni cittadino o forastiero, non trovando boni buccieri per tagliar la carne che volessero vendere, la possano far tagliare ad ogni chianca che non si tagliasse carne ma stesse vacante, senza pagamento ciò è alle case di Santo Bartolomeo al fronte le casi di messer Giovanni Porfida, et de notar Paulo Caponigro alla pena di onze doie, applicanda mezza al Capitano et mezza al gabelloto.

13.

Item chi affogasse, o vero occidesse alcuno animale in fraude della gabella predetta debia perdere la carne, et che sia del gabelloto, et che possa esso gabelloto costrengere lo patrone della bestia a sacramento.

14.

Item che ogni bucciero sia tenuto tagliar lo bove per carlini tre, lo castrato per grana tre, la ienca sopranno per grana quindici, lo cervo per

grana dece, lo crapio per grana tre, et che li buccieri la debiano tagliare esso altro <sup>a)</sup>, o fare (*tagliare*) altramente lo patrone la possa far tagliare dovunque vole, et li porci li debiano tagliare li buccieri da venti decine in suso <sup>b)</sup>, et da dece decine in suso fino alli vinti, a grana cinque per bestia.

15.

Item che tutti gabelloti tanto della carne, quanto della gabella del vino et del datio, li compratori de dette gabelle non le debiano esercitare fin che non habiano dato la pregiaria sofficiente alli Sindici verificatori eletti per parte dell'Università infra hore vintiquattro. Et si li venditori de ditte gabelle non vendono di modo che l'Università sia citata, la Università faccia pagare alli venditori tutto lo interesse, et li compratori non debiano esercitare detta gabella fino intanto non habiano dato la pregiaria predetta alla pena di onze quattro, applicanda alla Università per le mura della città. Et non dandola, lo Mastro Iurato et li Sindici preditti non possano dar licenza di esercitare finché non habiano ricevuto la pregiaria predetta, et nullo delli venditori debia, nè possa pigliar parte alla gabella con li compratori alla pena de onze quattro, et del iuramento applicanda a detta Università per le dette mura de detta città, et ancora lo Mastro Iurato non possa pigliare parte a nulla gabella.

16.

Item che la detta gabella non si possa aumentare meno di un onza.

17.

Item, che la detta gabella se possa aumentare per tutto l'anno, et cuiuslibet currentis anno.

18.

Item che li gabelloti di detta gabella siano tenuti pagare mese per mese, et che nullo cittadino di ciò che conditione se sia possa parlare in favore delli gabelloti, che siano comportati, et abilitati della paga dovessero dare alla Università, alla pena di onze quattro, applicanda mezza al Capitano et mezza alla Università.

19.

Item che nullo buccieri quando tagliasse castrati o crapini magliati non li debia tagliare nè scippare li cugliuni nè le corna, et chi ni facesse lo contrario casca in pena per ciascuna volta de onze doie, applicanda pro tertia parte all'Università, et la terza alli Catapani, et l'altra al Capitano.

20.

Item similiter che nullo bucciero possa vendere le stanche a piso nè le teste, ma debiano vendere come è debito, et chi facesse lo contrario casca alla supraditta pena, applicanda ut supra. Et che le teste delli castrati, et delle pecore se vendano la mità manco di quello si vende il rotolo della

---

a) altro?

b) Manca qui l'indicazione del compenso spettante da venti decine in poi.

carne di quella bestia morta, et le stanche secondo lo rotolo della carne, et chi ne facesse lo contrario casca alla sopraditta pena. Et che la carne mortacina si venda alli lochi ut supra, et che si venda la mità manco lo rotolo che quando fusse carne bona fatta alla bucciarìa, et tanto meno ad elettione delli Catapani, et che non paga gabella, et chi ni facesse lo contrario casca alla supraditta pena, applicanda al Capitano la mità, et l'altra mità al gabelloto.

21.

Item che nullo bucciero o altro tagliante carne possa tenere la carne a parte nulla eccetto alla bucciarìa, ciò è alla casa di Santo Bartolomeo determinata, et ordinata per la causa predetta, et che le chiavi della detta casa le debbia tenere lo gabelloto della carne, et non li buccieri. Et chi ne facesse lo contrario per ciascheduna volta casca in pena di onze una, applicanda per la mità al gabelloto della carne, l'altra mità al Capitano.

22.

Item statutum est, et conclusum est per Magistrum Iuratum, et alios de Consilio congregatis ad invicem de hominibus civitatis Lucerie, che quelli buccieri che tagliano carne debano fare ad minus doie chianche, ita quod in ciascuna di dette chianche debba essere uno bocciero a tagliar la carne, ut per caso occorresse che se vendesse capra, castrato, et carne buglima, che la castratina se venda ad una di dette chianche, et la buglima a l'altra et siano separate da cia(s)cheduna carne a tagliarsi. Et si li ditti buccieri ne facessero lo contrario per ciascheduna volta, ciascheduno di loro casca in pena di onze doie, applicanda al Capitano et che sia licito a ciascheduno cittadino accusarlo. Et quel che l'accusa saria tenuto secreto, et guadagnaria tarì dieci, et etiam li famigli del Capitano facendo relatione allo Mastro Iurato, et ne possa inquidere, et punire l'incontrovenienti, et ciascuno che contravenesse. Et che li buccieri siano tenuti ad requesta dello gabelloto tagliare lo sabato, per ogni bove che tagliaranno, castrati dieci, et lo giovedì, per ogni bove che tagliano, castrati quattro sub eadem pena, et che non siano tenuti tagliare de dì di domenica, nè altra festa comandata ad arbitrio domini Episcopi. Et quando li buccieri non facessero doie chianche separate siano tenuti continuamente fare doie chianche, et fando lo contrario cascano in pena di onze doie, applicanda la mità al Capitano et l'altra mità all'Università.

23.

Item similiter è stato ordinato per li predetti per conservatione aeris, et per ogni bon rispetto, che tutti li buccieri debbano scannare le bestie dove se fa la bucciarìa dentro la detta casa della bucciarìa et tenerla netta, et allo cortiglio gettare le corne, et l'impiture delle trippe, et non le gitare alla piazza, nè alle strade publiche, et chi ni facesse lo contrario paga per ciascheduna volta tarì dui, applicanda al Catapano. Et che li ditti buccieri non debbano spandere le coire dentro la detta bucciarìa, ma fora della casa sub eadem pena. Et che li Providitori ordinati per l'Università debbano fare annettare la bucciarìa dentro et fora, riservate le trippe o san-

gue (*che*) gettassero allo cortiglio, et si per sorte li buccieri, o li Proveditori questo non facessero, lo Capitano li possa fare lo comandamento et procedere contro li buccieri ex officio, et tutto quello se esigerà per la controventione de detto mandato se habia da dividere per la metà al Capitano et l'altra metà alli Proveditori.

24.

Item che tutti buccieri di questa gabella, quando tagliano castrati o pecore debiano tagliare dette carni separati(*m*), et che a quella chianca dove tagliano detti castrati non debiano tagliare le pecore, ma le debiano tagliare, ut supra dictum est, separatim, et chi ni facesse lo contrario casca in pena vice qualibet di onze doie, applicanda al gabelloto pro medietate et l'altra all'Università.

25.

Item che nullo Catapano possa crescere nè fare aumentare lo prezzo de nulla ragione ultra lo tenore dello presente capitolo della carne, et se per ventura se ne facesse lo contrario vice qualibet casca in pena de onze quattro, applicanda per mità all'Università, et l'altra metà al gabelloto.

26.

Item che ogni gabelloto di ditta gabella, bucciero, o altro, non debia fare bucciarìa eccetto alla chianca grande, et che ogni bucciero faccia carne da per se, et non possano fare compagnia, et che tutte le chianche siano fornite de carne, et che li gabelloti siano tenuti non fare venire meno de detti carni; et che li ditti buccieri siano tenuti lo martidì, lo giuedì et lo sabato ad hora de nona tagliar carni, et vendere a chi ne vorrà. Et chi ne farà lo contrario, tanto bucciero come gabelloto consistente, casca in pena per ciascuna volta de onze doie, applicanda per la mità al Capitano et l'altra mità a chi accusasse lo detto contravenente al detto capitolo, et sia lecito ad ogni persona posserlo accusare.

27.

Item che nullo gabelloto, nè bucciero possa tagliare nè fare tagliare carne crapina per vendere lo mese di agosto, sub pena di onze una, applicanda mezza al Capitano et mezza all'Università.

28.

Item che nullo bucciero, essendo sterelità di carne debia vendere carne a tavernari seu ostulatii primo che non siano forniti tutti li altri cittadini sub pena di onze una, applicanda mezza al Capitano et mezza all'Università.

29.

Item che ogni cittadino volendo accatar carne essendo in bucciarìa, ogni bucciero sia tenuto servire quello che innansi va piacendoli la carne non lo detraria (?) di tenerlo in tempo, et ogni volta che lo ditto bucciero contravenerà casca in pena di onze una, applicanda al Capitano per la mità, et l'altra mità a quello che accusarà, et sia creduto lo giuramento suo et di uno testimonio.

30.

Item che per antimano debiano dare li venditori tarì vinti per la prima fiata, dando et concedendo la gabella a quelli che innantimano la vendeno, et poi habbia l'accatatore lo quarto dell'aumento per tutto l'anno, quandocumque si aumentasse.

31.

Item li piedi delli castrati si vendano quattro a tornese, et chi ni facesse lo contrario casca in pena de tarì dui, applicanda ut supra.

32.

Item che quando alcuno massaro di detta città farà tagliare alcuno bove, o bestia di sua massaria et volesse aumentare dui dinari per rotolo ultra quello che lo Catapano l'havesse posta, non si possa vendere, nè cedere ad altra persona eccetto farlo tagliare ad opus, et ad instantia sua, et chi ni facesse lo contrario casca in pena de uno augustale. Et li massari se intendano quelli che fanno campo, et che siano le bestie domite, et che siano di loro masserie.

33.

Item è stato statuto, et ordinato per la detta Università che se lo gabelloto de ditta gabella non facesse carne bona a sufficientia ogni dì che si mangia carne, che sia licito ad ogni cittadino far carne bona senza pagar gabella, et questo si intenda però passati li dieci dì predetti. Et se per ventura alcuno cittadino, mancando carne, come è detto di sopra, havesse occiso alcuno castrato, vacca o porco o alcuno bove, lo gabelloto non possa tagliare carne finchè quello cittadino non have venduta la sua, et che tal cittadino sia tenuto dar la carne franca a chi la deve havere.

34.

Item la carne salvagina, ciò è di porco selvagio, se venda allo prezzo del porco domestico, la carne del cervo al prezzo della carne del bove, et la carne del caprio uno tornese più lo rotolo di quello si vende lo rotolo del cervo.

35.

Item se inserta alli predetti capituli della carne li sottoscritti aggiunsioni, et porrettioni <sup>a)</sup>, che li gabelloti che haverranno ditta gabella siano tenuti tenere fornute chianche a sufficienza di tutte carni secondo lo tenore delli capitoli, cioè de porco, et scrofa a sufficienza al tempo debito, intendendosi al primo di ottobre, et per tutte le feste di carnevale, et che dal primo di settembre fino al dì di Ogni Santo siano tenuti far ogni sabato cinque castrati, et li altri dì di carne tre castrati ciascuno dì, et lo giovidì quattro castrati, et da Pasca innansi siano tenuti ogni sabato per tutto l'anno tagliare castrati, lo iovidì castrati dieci, et li altri dì di carne castrati sei per giorno, et che non habia da mancare carne a sufficienza della città. Et

---

a) *Leggi*: correttioni.

mancando sia licito ad ogni cittadino far carne franca di ogni natura, et essi gabelloti siano tenuti pure alla gabella secondo compranno dalla Università. Et quando non ci fusse carne a sufficienza franca ut supra, sia licito ad essa Università con danno, et spesa di detti gabelloti trovar la carne et farla tagliare franca ut supra, immo che ci sia la sufficienza predetta dando potestà al Mastro Iurato che possa astrengere detti gabelloti a pagare detto interesse. Et caso che lo detto Mastro Iurato fosse negligente in la esecuzione delle cose predette, lo Governatore di essa città debba costringere detto Mastro Iurato alla satisfatione, et interesse de ditto danno. Et insuper, quello tale che farà la carne franca ut supra non possa essere impedito dalli gabelloti, nè farse le carni in contrario fintanto haurà spacciato li soi, in modo che li porci si vendano a sette tornesi lo rotolo, la scrofa a cinque tornesi lo rotolo, lo castrato ad otto tornesi lo rotolo<sup>a)</sup> la pecora a sei tornesi lo rotolo, la baccina a sei, et così lo bove, che siano carne bone et grasse. Et le predette carni si habbiano da provvedere per li Catapani et Proveditori, et se le carni aumentassero o diminuissero de prezzo la Università possa provvedere, et che la bucciarìa si possa fare in lo loco solito ut supra, ciò è a fronte le casi di notar Paulo alle casi di Santo Bartolomeo, et che ad minus continuamente si tengano fornite de dette carni al modo predetto ut supra et le altri carni secondo il tenor delli capituli.

36.

Die ultimo augusti 1513, prime inditionis, congregatis omnibus de Consilio suprascriptis sub campanile maioris ecclesie lucerine, ut moris est, ad corrigendum suprascripta capitula, è stato aggiunto, et dichiarato alli sopradetti capitoli che li dieci di nominati allo sopradetto capitolo di tempo habia il gabelloto a formare le chianche de carne, se intendano li sopradetti 10 di dallo primo di che li resta la possessione della gabella, et se infra l'anno non tenesse la chianca fornuta ut supra a sufficienza della città incorra immediate in pena di onze una, dividenda ut supra, cassando per lo presente capitolo tutte le aggiuntioni dell'aumento delle carni in tempo delle fiere, et per tutto l'anno, ma che habiano da vendere secondo lo tenore dello predetto capitolo.

---

a) *Segue*: la scrofa a cinque tornesi lo rotolo, *ripetuto per errore*.

## GABELLA VINI

Capitoli della gabella del vino della città di Lucera corretti per l'Università in pleno Consiglio in anno 15 inditionis 1511, tempore quo fuit Magister Iuratus spectabilis et magnificus vir Thomasius Pomentarius, civis originarius dicte civitatis.

1.

Imprimis che lo vino se debia vendere alla misura piccola de quartucce vintiquattro per chiascheduna quartara, delle quali quartucce vintiquattro lo terzo debia pagare lo tavernaro et quello che misura lo vino a minuto allo gabelloto, et lo gabelloto debia pigliare lo terzo del prezzo dalli predetti et non altro.

2.

Item paga lo terzo la chiara da isto modo videlicet, che si alcuno franco conoscesse lo gabelloto, asserente fatto per alcuno tavernaro, che sia in arbitrio delli gabelloti farne fare più, o vero non, et chi ne facesse lo contrario paga per ciascheduna volta onza una, applicanda pro medietate inter Capitaneum et gabellotum.

3.

Item che ogni persona che vende vino in grosso a salma, et a barile a forastieri commorantino in la detta città sia tenuto a pagare lo quarto del prezzo di quello venderà, et li forastieri se intendano quelli tutti che non sono scritti allo quinterno della città per cittadini, et che non facciano guardia etiam che havesse(ro) casa condotta per tutto l'anno, reservato si havessero stato in la città dieci anni, o vero provassero per quello è stato Mastro Iurato, come havesse(ro) iurato cittadinanza sia tenuto cittadino; et se vendesse a gente d'arme non sia tenuto a pagar nienti. Et che ogni cittadino che comprasse vino in grosso a barile, o vero salma non ni possa dar parte a minuto ad altro, eccetto beveresello in casa con la famiglia sua et che non consenta, o vero commetta alcuna fraude per nullo modo, et vendendone<sup>a)</sup>, a barile o vero a salma lo possa vendere senza licenza del gabelloto senza pagare gabella. Et se lo cittadino vendesse vino al Castellano, al Capitano, al Giudice, al Mastro d'atti del Capitano, all'Erario<sup>b)</sup> o vero havesse officio della maestà del signor Re a barile o a salma, non sia tenuto pagare nienti lo venditore. Et li ufficiali del Re s'intendano li forestieri, non li cittadini, et li detti forastieri s'intendano quelli che vengono da fora ad abitare in Lucera et non giurassero cittadinanza. Le genti d'arme non siano tenute a niente, nè essi, nè chi lo vende, et chi ne fac(esse lo) contrario per ciascuna volta casca in pena di onze una, dividenda fra il Capitano et il gabelloto ut supra.

---

a) *Segue: et vendendone, ripetuto per errore.*

b) *Seguono ire parole compendiate e non chiare.*

4.

Item che nullo vendente vino a minuto non possa vendere, nè ponere mano senza licentia del gabelloto, et se facesse lo contrario paga per ciascheduna volta onze una, partendosi fra il Capitano et il gabelloto. Et li patroni siano tenuti iurare, et mostrare le butti alli gabelloti a loro requisitione, et si non volessero iurare, siano tenuti a pagare la gabella quanto monta la botte che si è venduto, et se lo gabelloto non volesse stare allo sacramento et volesse misurare la botte, sia a sua voluntà, et li gabelloti possano astrengere li patroni del vino a mostrare tutti li lochi dove ne tenessero vino.

5.

Item si alcuno tavernaro vendente vino a minuto tenesse quartuccia, o vero zoppa, o altra misura manca casca in pena per ciascheduna volta de tarì quindici applicanda al gabelloto, et tarì dui al Catapano, et che siano nizzate del nizzo del Catapano.

6.

Item chi fraudasse la detta gabella, tanto tavernaro come patrone, quando vendesse lo vino a quartuccia, per ciascheduna volta paga onza una, partendosi intro lo gabelloto, et lo Capitano, et sia tenuto pagar lo mal dinaro per tutta la botte, o che la venda o non, et sia creduto al gabelloto provare per uno testimonio fide digno, o per l'acatator del vino.

7.

Item che lo ditto gabelloto de ditta gabella debbia perseguire la sua raggione, et haver tempo con li fraudatori fra un mese da quello dì contando con sacramento che venesse a notitia del gabelloto; et si fosse negligente in farsi pagare l'Università non sia tenuta a favorirlo, ma essi gabelloti possano conseguire loro raggiori contro li fraudatori quandocumque, et ancora che non sia scusato il fraudatore si allegasse, o dicesse di non l'haver venduto esso, ma lo have venduto la moglie, o la famiglia della casa.

8.

Item si alcuno tavernaro stesse per hore vintiquattro, et non vendesse vino (*non*) trovandone a prezzo competente, sia lecito al gabelloto levarli la taverna, et pro rata temporis pagando lo pisone della taverna (*et*) della locatione farce vendere vino a loro volere.

9.

Item che null'homo possa mettere mano a vino senza licenza del gabelloto, et se ce ponesse mano perda lo vino di quella botte che vende, o lo prezzo di essa si fusse venduto lo vino, et sia del gabelloto. (*Et*) lo gabelloto possa vendere lo cellaro di qualunque, verum per sua declaratione, et farlo iurare ad sua petitione tanto se pone mano esso tavernaro quanto se pone mano esso patrone, sia tenuto dimandar licentia ad esso gabelloto, se non che sia tenuto alla detta pena.

10.

Item si alcuno forastiero vendesse fuor taverna, et vendesse vino a mi-

nuto, o in grosso nella detta città sia tenuto pagare lo terzo, tanto come li altri cittadini et null'altro pagamento alla detta gabella, et li cittadini vendenteno vino alle detti tavernari non pagano nienti.

11.

Item che sia licito ad ogni cittadino havente vigne in la provincia di Capitanata et extra provincia trasire lo vino delle dette vigne sue quando-cumque infra anno, dummodo che le vigne siano loro proprie et habeant rectum dominium, ma non che lo possa vendere, nè donare, nè improntare, nè rendere, tanto di quello che trase, quanto di quello facesse delle vigne sue de Lucera. Et lo gabelloto lo possa fare iurare, et inquidere contra di esso, et se lo trova in fraude paga de pena onze doie, una al Capitano er l'altra al gabelloto. Et sia licito alli Vescovi dentro la terra, et allo Salvatore et Santa Maria del Carmine trasire, et far venire del vino di ogni tempo, lo quale fusse donato per amor di Idio, o vero accattandolo de loro dinari per lo uso loro, dummodo tamen che non lo possano vendere, nè donare a minuto, nè ingrosso, et lo vendere et donare se intenda a salma, a barile, a quartara, et mezza quartara.

12.

Item che ogni cittadino extraente vino, o forastiero della detta città di Lucera lo possa extraere senza pagamento della detta gabella.

13.

Item che ciascheduno cittadino possendo intrare vino della detta città, non possa cacciare fora di essa lo ditto vino (*anche se*) havesse intrato lo vino delle vigne sue proprie, et chi ne facesse lo contrario casca in pena di onze doie, applicanda pro medietate al Capitano et al gabelloto.

14.

Item si alcuno cittadino abitante o forastiero, trasesse, o facesse trasir vino da fora lo gabolloto non lo possa concedere, nè dare licentia che venda nè dona dello vino delle vigne sue, nè di quello che trase alla pena di onze quattro, applicanda pro medietate all'Università, et l'altra al Capitano, nè possa donare moderate che non sia in fraude del gabelloto.

15.

Item che ad ogni cittadino o abitante in detta città sia lecito donar vino ad ogni persona delle vigne sue, et non chi lo comprasse dalli cittadini, tanto al cittadino come al forastiero, reservato a chi li facesse servitio di zappare, sarmentare, donasse legne, o per erba, o frasche, o ogn'altro servitio grosso, che ne accettasse per pagamento de dette cose, et salvo a chi ne facesse pane, lavasse panni alla casa non se scontando al pagamento. Et chi ni facesse lo contrario casca in pena di onze una, la metà al Capitano l'altra al gabelloto.

16.

Item che li gabelloti della detta gabella siano tenuti pagare mese per mese ciò che li tocca, et si non pagassero, li venditori, o vero Mastro Iurato li possano fare levare la gabella, et esircitarla alli spese delli gabelloti per

la Università, et li gabelloti siano costretti finchè pagano. Et ogni cittadino che parlasse in favore loro, ciò è delli gabelloti, tanto in questa gabella come de l'altra <sup>a)</sup> videlicet, che fossero con parte non pagando mese per mese, siano tenuti alla pena di onze quattro, applicanda mezza al Capitano et mezza all'Università et con l'accusa, o vero senza accusa havendone notitia manifesta. Et l'accusa la possa fare ciascheduno del populo de Lucera, et che sia in arbitrio delli venditori farli eseguire reali, o personale, o vero l'una et l'altra.

17.

Item che li gabelloti di detta gabella possano fidare li venditori a grosso, et a minuto durante lo tempo loro, et li successori non ne possano dire niente in contrario, ma si li successori non vogliono la fida in tempo loro che lo possano rompere, ita che la detta fida se intenda de possere fidare a salma o barile et a quartuccia, et non a mezza quartara.

18.

Item che per antimano debiano dare li venditori una onza per la prima fiata, dando, et concedendo la gabella a quelli che innante mano volno, et dopoi diano all'incantatore lo quarto dell'aumento per tutto lo anno, quando cumque se aumentasse.

19.

Item che lo innanti mano, et lo quarto dell'incanto sia statim guadagnato per li compratori, che li venditori hanno per liberata la gabella. Et la pregiaria sufficiente se debia dare fra hore vintiquattro, et non danno la pregiaria per li compratori, et incantatori fra hore 24, casca in pena di onze dieci, applicanda all'Università. Et si fosse incantata, et lo incantatore non desse la pregiaria fra le dette 24 hore, che la gabella torna a quello che l'havea primo, et lo secondo incantatore sia tenuto a quello che guadagnasse dell'incanto, lo quale se debia partire fra lo gabelloto primo et l'Università. Et ultra ciò debia lo secondo incantatore pagare onze due di pena, applicanda la metà all'Università, et l'altra al gabelloto primo, et l'interesse che l'Università vene a patere per non dare detta pregiaria. Et che tanto l'antimano quanto ogni incanto se facesse se debia pigliare dui mesi dopoi fatto l'incanto per l'incantatore, o vero accattatore ciò è ogni mese la metà, et per mano dell'Erario. Et si la gabella fosse incantata infra delle vintiquattro hore non essendo data la pregiaria, quante volte sarà aumentata tante volte si guadagna lo quarto dell'incanti.

20.

Item si alcuno errore, o questione nascesse infra l'Università et li gabelloti, ex pacto si debia determinare per lo Mastro Iurato et lo Consiglio, et che li accattatori non ni possano appellare, nè redurli ad arbitrio boni viri, ad pena di onze cinquanta applicanda vice quolibet <sup>b)</sup>, mezza alla Corte

---

a) della carne?

b) *Leggi*: qualibet.

reale et l'altra mezza all'Università, et cossì similmente se debia determinare li errori che nascono dentro li gabelloti ammoti, et li successori.

21.

Item che li gabelloti, tanto di questa gabella quanto de tutte le altre siano tenuti pagare, non ostante guerra che se movesse, o moria, o altra occasione lecita, observando la Università li ditti capituli quando ad essa toccano, et che se intendano essere vendute ad portam clausam, et ad ogni altro modo che sia utile, et (honore?) della Università.

22.

Item che li venditori possano vendere la gabella l'uno senza l'altro, et debiano vendere a quelli che più ne offereno, et allo primo che appare per comprare facendolo bandire dummodo che sia sufficiente, et che produca la pregiaria sufficiente, come è detto di sopra, subiungendo in questo capitolo che quello che vorà incantare detta gabella li sia licito farla bandire primo per lo Iurato, seu trombetta, et poi riferi(re) alli detti venditori lo detto incanto. Et che lo ditto incantatore sia presente allo Iurato quando se bandesse, et si per caso fossero dui incantatori che andassero al ditto Iurato, che esso Iurato sia tenuto bandire per quello che primo le parla, et successive per li altri gradatim, et tutti guadagno<sup>a)</sup> lo quarto dell'aumento.

23.

Item che sia licito ad ogni cittadino poter vendedere<sup>b)</sup> vino a salma et a barile senza pagamento della gabella alli cittadini tantum. Et quello che accattasse vino a barile et volesselo pigliare a mezza quartara, lo possa pigliare fra hore dudici, servando innanti quello che si è detto, et quello che ne facesse lo contrario per ciascheduna volta casca in pena di onze una, applicanda ut supra. Et non lo pigliando lo accattatore, lo venditore sia tenuto rivelarlo al gabelloto fra hore vintiquattro, alias sia tenuto lo venditore predetto in eadem pena. Et che quando li ditti cittadini volessero comprare vino a barile di quello vino che tengono a mano li tavernari, lo patrone lo possa vendere non ostante l'accatto dello tavernaro, et che non lo possa recusare alla pena di onze doie, applicanda la mità al Capitano et l'altra al gabelloto.

24.

Item che l'Università sia esente di ogni cosa toccasse all'Università tanto di questa gabella, quanto di tutte l'altre gabelle, et etiam li contraenti et accattanti dalla detta Università siano immuni, et esenti senza pagamento alcuno. Etiam volendo extraere l'Università, vendere, et extraere extra territorium sia exente senza pagare cosa alcuna, intendndosi grano, vino, et orgio, et ogn'altra cosi.

25.

Item che nullo gabelloto sup pretestu di voler pagare lo dinaro all'Uni-

---

a) *Leggi*: guadagnano.

b) *Leggi*: vendere.

versità della gabella possa cacciare grano, nè orgio, nè dimandare che li sia concesso cacciare grano o orgio per le caggioni predette alla pena di onze quattro, applicanda all'Università predetta, essendo revieto.

26.

Item che li gabelloti havendo accattata la gabella, et essendoli incantata da altri successori, et li ditti precessori essendono in credenza alli detti successori, et trovandosi alcuno fraudo essere commesso dalli gabelloti predecessori, siano tenuti et debiano pagare de una nove alli incantatori loro successori, et questo se intenda per tutte le gabelle dell'Università. Et che li incantatori siano tenuti rispondere alla Università dal primo di settembre di tutto quello che esso incanta la gabella mese per mese a ragione di tutto l'anno, et questo s'intenda per quante volte se incantarà la gabella.

27.

Item che la gabella del vino non se possa aumentare meno di onze due.

28.

Item che li homini d'arme, cui(us)cumque conditionis sint, et forastieri, medici, et altri salariati forastieri da la Università possano et debiano trasire vino per tutto l'anno per la loro bastanza, solamente che non ni debiano vendere nè donare secondo è declarato per li altri capitoli. Li homini d'arme se intendano che siano scritti nello rolo, et che li detti homini d'arme quando voleno mandare per vino debiano cercare licentia al gabelloto, et cossì etiam el Vicerè, lo Capitano della maestà del signor Rè et altri regii Commissarii, ma questi senza licenza. Et quello che ni avesse delle vigne sue per la basta sua non ne possa trasire, et quello che ni farà lo contrario non ni possa trasire per quell'anno.

29.

Item che nullo tavernaro vendente vino in casa sua non possa vendere de dui vini, se non uno, et fando lo contrario casca in pena per ciascuna volta de onze una, applicanda al Capitano, et se lo gabelloto li desse licentia cada alla detta pena applicanda al Capitano. Et che si possa accusare per ciascuno cittadino, et quello che l'accusa debia havere lo quarto della detta pena, et questo capitolo non habia loco al tempo delle ferie.

30.

Item che ogni persona di Lucera che vende vino a tavernaro, lo qual tavernaro lo vende a quartuccia, tanto lo patrone che lo vende quanto lo tavernaro debiano far la taglia de quello che vende, et quello assignare et ad ogni dimanda del gabelloto haverni la gabella del vino dimandandoli quanto vino have vendute, et quanto vino have pigliato debiano dire la verità, et senza sacramento. Et chi ne facesse lo contrario, et sapendosi di poi per sacramento del vendersi del vino allo tavernaro o per qualche altro modo tutti doi cadano alla pena di onze doie, partendosi tra lo Capitano et lo gabelloto, ancora che vendesse vino a quartuccia, o a quartara o a mezza quartara, o di più di quello che si contene alli capitoli del vino ditti di sopra senza licenza del gabelloto casca alla pena predetta partendosi come

se <sup>a)</sup> detto, et che lo tavernaro che piglia vino dallo patrone del vino a mezza quartara debiano tagliare tanto li patroni quanto li tavernari alle loro taglie frontali, alias cascano alla pena ut supra.

31.

Item se qualunque persona accattasse per gabella dell'Università non debia, nè possa, per l'occasione de debiti che dovesse recepere dall'Università di Lucera per qualsivoglia causa fosse, retenere, o vero pigliare delli denari della gabella che tenesse dall'Università, ma che debiano integralmente sodisfare quello che sono tenuti all'Erario di detta Università. Et chi ni facesse lo contrario casca alla pena del doppio delli denari che retinesse, et debia pagare quello ch'è tenuto della detta gabella.

32.

Item che ogni persona abitante nella detta città di Lucera li sia lecito trasire vino per uso suo, et di sua famiglia per tutto lo mese de iennaro del presente anno 14 inditionis et per lo mese de agosto eiusdem anni de modo non ni possa vendere, nè donare, nè improntare, etiam del vino suo non ne possa vendere, donare nè improntare, nè cambiare a barile, nè a quartara, nè a mezza quartara, alla pena di onze quattro, applicanda pro medietate al Capitanio et al gabelloto. Et sia lecito al gabelloto, mancando lo vino della terra, trasire, o fare trasire vino uno mese avanti, dummodo lo gabelloto ricerca lo Mastro Iurato, et lo Consiglio che debiano far buttar banno, che tutti li cittadini possano dar in nota tutti li vini sono alla terra fra otto dì dopoi lo banno. Et fatto detta annotatione delli vini, li gabelloti debiano ricercar li patroni delli vini della terra, lo Mastro Iurato, lo Consiglio ut supra se lo voleno vendere per lo prezzo che vale, et se non lo volessero vendere, che possa il gabelloto vendere dello vino suo che facesse trasire a sua volontà secondo la conditione, et sapore del vino. Et si per caso fusse incantata detta gabella, et lo gabelloto havesse fatto trasire una quantità de vino allo termine de ditto mese, o vero fusse in camino lo vino comprato per esso per distantia di miglia cinquanta infra, che sia lecito al gabelloto ammesso vendere esso primo dello detto vino botte doie, et non più capacitatis salmatarum trium per ciascheduna botte, et del resto lo gabelloto successore se lo debia pigliare per quello prezzo costa al patrone posto in Lucera. Et in caso che non li piacesse sia lecito al gabelloto ammesso venderlo, et lo gabelloto successore non ne possa dir niente, nè far vendere del vino suo finchè non fussero vendute le dette doie botti dello vino predetto per lo tempo predetto. Se intenda che ni possano trasire con la sopradetta conditione quelli cittadini, che infra annum pro tempore non habiano venduti dello vino loro, et chi ne trasesse ad altro tempo o vero ne vendesse contro la continentia del capitolo, cada in pena per ciascheduna volta de onze quattro, applicanda ut supra.

33.

Item che nullo cittadino, o abitante in detta città che volesse comprare

---

a) *Leggi*: s'è.

vino da fora debia andare esso o mandarselo a comprare per homo de sua casa, et famiglia, et non aspettare che li sia portato alla casa, et alla terra, et chi ne facesse lo contrario cada in pena per ciascuna volta di onze due, applicanda pro medietate al Capitanio et mezza al gabelloto. Et che sia tenuto, et debia, venuto che sarà lo ditto vino in tutto o in parte una volta, notificarlo al gabelloto infra dui dì come have trasuto vino alla terra, alla predetta pena partendosi ut supra.

34.

Item che nullo havendo vino alla città, tanto cittadino come forastiero, non possa nè debia improntar vino a quartara, a mezza quartara, nè a quartuccia eccetto a barile, a salma, et a botte lo quale si debia carriare a barile, non a quartara, come è detto di sopra. Et chi ne facesse lo contrario casca per ciascheduna volta in pena di onza una, applicanda ut supra. Et chi lo volesse carriare con la mezza quartara lo possa et debia carriare fra ore dudici.

35.

Item che nullo cittadino habitante nella detta città di Lucera che trasesse vino da fora in tempo permesso, che non ni possa vendere nè donare nè aliquo modo smaltire di quello che trasesse, nè delle vigne sue di quell'anno, nisi ut supra in aliis capitulis, tanto per quell'anno da venire nè mai, ma solo per lo vitto della casa sua se lo possa tenere, et (*non lo possa*) vendere sotto pena di onze quattro, applicanda pro medietate al Capitanio et al gabelloto.

#### Adiuntiones capitolorum

36.

Item che durante le ferie di Ogni Santo, et Quarantana, non si possa vendere lo vino tanto dentro la feria quanto per tutta la città a minuto meno di uno grano la quartuccia. Et chi facesse lo contrario casca in pena di onze quattro, applicanda al Capitanio pro medietate et l'altra al gabelloto, et che se possa accusare per ciascuno cittadino.

37.

Item che tutti quelli forastieri se faranno cittadini in questa città, et iurano cittadinanza in mano del Mastro Iurato, et fandosi scrivere in libro per mano del Cancelliero dell'Università debia(*no*) godere tutte immunità, et franchitie come li altri cittadini, et che se intendano franchi dal dì che iurano cittadinanza in mano del Mastro Iurato in antea numerando.

38.

Item che quelli tali padroni che fanno zappare loro vigne da cittadini, li sia lecito dar loro vino in pagamento per lo prezzo se conveneranno, senza pagamento di gabella, et senza cercar licentia, ciò è a barile, et a salma, a loro beneplacito.

39.

Item se adionge, e come ci è lo capitolo 3° del vino dove parla <sup>a)</sup>. che

---

a) Doveva seguire altra parte del testo omessa per errore.

l'officiale non possa astrengere lo gabelloto per causa di consuetudine alcuna a farsi dar lo vino franco a mezza quartara nè a quartuccia, ma servarsi il tenore di detti capitoli.

40.

Item allo capitolo 4, dove si parla quando lo patrone della botte non volesse stare a ditto del gabelloto della capacità della botte lo patrone nella faccia misurare, è stato aggiunto a detto capitolo che se la detta botte fusse vacua, che fusse venduto tutto lo vino, lo patrone sia tenuto misurarla fra ore ventiquattro, et non essendo vacua la debia misurare fra termine di un mese, pagando però lo deritto della gabella di quello vino fusse venduto liquidamente et quello che fosse in dubio tra esso, et lo gabelloto se debia ponere in deposito finchè sarà vista detta differentia.

41.

Item allo capitolo 23, quale parla che li cittadini possano pigliare il vino a barile della botte ingabellata che tenesse a mano il tavernaro, non ostante l'accato del tavernaro, lo patrone lo possa vendere, è stato agiu(n)to a questo capitolo che ni faccia solamente notitia al gabelloto.

42.

Item al capitolo 32, che parla del trasire del vino, et del donare del ditto vino, chi trasesse se intenda prout in aliis precedentibus capitulis continetur.

43.

Item al cap.º 33, è stato agionto quod exteri facientes maxarias in terra lucerina possano intrare vino per uso delle loro massarie tantum, citra preiudicio aliorum capitulorum.

44.

Item al cap.º 35, dove dice che nullo cittadino intrante vino da fora tempore permissio che non possa vendere nè donare, nè trasire quell'anno, nè mai, è stato corretto, che s'intenda, che non ne possa vendere per quello anno.

45.

Item allo capitolo 33 se agionge, che sia licito, et possa ogni cittadino far trasire vino da fora tempore permissio da qualsivoglia altra persona che ad esso patrone parerà, dummodo che non lo possa portare nè debia lo patrone vendere lo vino.

46.

Item che sia licito alli mastri moratori lombardi, quali staranno in questa città a fabricare, atteso lo beneficio se ne percepe per li cittadini et servitio de loro misterio del fravicare, è stato ordinato, et concluso che possano pigliare vino franco sicut alii cives eiusdem civitatis.

47.

Item allo 4º capitolo, dove se dice che nullo vendente vino possa ponere mano a vino senza licentia del gabelloto, se agionge a detto capitolo

che quando lo gabelloto sarà ricercato dal padrone del vino, et infra vinti-quattro hore alla chiamata del vendente vino senza legitima causa sia lecito a chi volesse vendere vino con l'intervento di dui cittadini fide digni pigliar lo scemo di quella botte se havesse da vendere. Et chi ni facesse lo contrario casca alla pena contenta in ditto capitolo 4; dividenda ut supra.

48.

Item che li gabelloti di detta gabella siano tenuti pagare ogni quattro mesi detta gabella, non ostante che il capitolo dica siano tenuti pagare mese per mese, eccetto si la maestà del Re anticipasse li pagamenti fiscali, che li detti gabelloti siano tenuti pagare tutto quello sono tenuti fino a quel dì.

49.

Item che tutti quelli che vendono vino tanto in casa come in taverna, lo vendano netto, et puro, et non lo debiano immiscare con l'altro vino.

50.

Item se alcuno avesse venduto vino, et non havesse sodisfatto la gabella (*et*) havesse posto mano a vendere, non possa ponere mano a vendere ad altro vino senza volontà delli gabelloti altramente casca in pena ut supra. Vide infra numero quia fuit ommissum <sup>a)</sup>.

51.

Item se agionge et corregge lo capitolo 33, dove dice, che quelli cittadini li quali voleno entrare vino da fora non expettano che ditto vino lo porti lo patrone del vino, ma che ci debia andare lo cittadino che volesse entrare lo vino, o vero mandarci omo di sua famiglia; ce se agionge che ci possa ancora andare qualche altra persona extranea, a comprar detto vino, etiam che non fusse di sua casa et famiglia. Et che dette agiontioni et correttioni, se habiano da notificare a tutta la città in più et diversi lochi et volte, per banni et per clame publice, acciò che ogni uno habia notitia de dette adiuntione et corretione.

52.

Item che li mastri fabricaturi lombardi con sue moglie, famiglia, garzoni, et manipoli, in quanto alla gabella del vino, et tutti sui capitoli, agiuntioni, et correttioni, siano et debiano essere trattati come tutti li altri cittadini de Lucera in omnibus et per omnia <sup>b)</sup>.

Die primo me(n)sis settembris 9<sup>e</sup> inditionis 1520 in domo siliti <sup>c)</sup> Consilii, congregato Consilio ad sonum campanae iuxta solitum è stato concluso, et deliberato ut supra.

53.

Item, circa la proposta fatta per lo detto messer Carlo <sup>d)</sup> eletto della ga-

---

a) Vide... ommissum è chiaramente un'annotazione del documento originale passata nel testo della copia.

b) *Leggi*: in omnibus et per omnia.

c) *Leggi*: solita.

d) *Carlo de Rosania* (cfr. p. 371).

bella del vino che se have da vendere, atteso che quest'anno è tanta penuria de vino per la gelata quale è stata, è stato concluso, et deliberato che alli capitoli di detta gabella se ci agionga che non solum per tutto gennaro si possa trasire vino per l'uso proprio della casa et famiglia, ma etiandio per tutto giugno, giuglio, et agusto di questo presente anno, et in futurum ad arbitrio Universitatis. Ciò è quelli cittadini, che non hanno venduto, cercando solamente licentia al gabelloto, et che non se ne possa vendere di quello che entra, et quello che ne trasesse, et vendesse sia tenuto alla pena contenta in li capitoli, declarando se possa entrare vino per li metitori ancora, et per l'uso dell'aira et lo gabelloto non possa negare la licentia.

Die ultimo me(n)sis agusti 9<sup>e</sup> inditionis Lucerie 1521, congregatis omnibus de consilio ad sonum campanae in domo solita pro corrigendis capitulis gabellarum Universitatis preditti<sup>a)</sup>, ut moris est, quolibet anno in mense agusti, et signater super gabella vini futuri anni X inditionis.

54.

Item atteso che quest'anno è la medesimo penuria de vino che è stata l'anno passato, per questo similmente se ordina che per tutto lo presente anno X inditionis se debia osservare detta agiuntione fatto in detto anno 9<sup>e</sup> inditionis, circa lo entrare del vino, declarando ut supra che per tale agiuntione non si intenda esserno corretti li capitoli antichi, maxime quello capitolo quale dice che intrato che sarà lo vino se debia rivelare in lo termine in detto capitolo contento.

---

a) *Leggi*: preditte.

GABELLA DATTII (*sic*)

Capitoli corretti, et firmati per eandem Universitatem Lucerie super gabella datii portarum per mano di me Giulio de Querquis, Cancelliero di detta Università.

1.

Item <sup>a)</sup> imprimis per tufi et macine de molino che trasessero in detta città, che non paghino nienti.

2.

Item quelli che trasessero calce o imbrici in detta città che non paghino.

3.

Item chi portasse tavole serratizze, et a seca a vendere in detta città paga alla detta gabella per ogni carro grana dudici.

4.

Item li forastieri siano tenuti pagare pro quolibet curru tarì quattro.

5.

Item per li antichi capitoli se dice, che per ciascuno carro onerato <sup>b)</sup>, et perchè lo carro molte volte non è onerato, per questo se intenda che habia da pagare la ragione del datio pro rata del peso seu carico de tutto lo carro, et cossì ancora se intende de salma integra, et non integra, prout inferius in capitulo merciarie, et spetiarie.

6.

Item li cittadini che trasessero carboni, tanto a salma come a carro, non pagano niente, ma li forastieri pagano per ciaschuno carro de carboni grana dudici.

7.

Item che tutti quelli hommini, che verranno ad abitare in detta città, non siano tenuti pagare niente a detta gabella all'intrare per quelle robbe loro che portassero, ma se se ne partessero da detta città infra dieci anni siano tenuti pagare tutte gabelle come forastieri, de tutto lo tempo havessero abitato in detta città, videlicet allo gabelloto di quell'anno la parte sua, et delli altri anni debiano pagare al Mastro Iurato per parte dell'Università et quello si debia ponere in beneficio di essa Università, et quando si partessero infra decennium debiano pagare per la extractione di loro robbe come forastieri.

8.

Item da questa gabella del datio siano esenti tutti quelli che verranno

---

a) *Ometti*: Item.

b) *Doveva seguire, forse, altra parte del testo omessa per errore.*

in la fiera di Ogni Santo, Quatragesimo, et Santo Agustino secondo l'antiqua consuetudine, et capitoli antichi di detta gabella, et quelli che verranno al mercato siano esenti per dui dì avanti il mercato, et dui dì dopoi il mercato immediate sequenti, dummodo che non vendano in quelli dui dì inanti, et dopoi il mercato.

9.

Item sia tenuto pagare ciaschuno per salma de spetiaria, o vero merciararia de qualsivoglia specie, per ciaschuna salma integra onerata, o vero che non fosse integra, ancora che fosse bisazze con sella, per introito grana cinque pro qualibet salma, et questo se intenda per li cittadini, li forastieri siano tenuti pagare grana dieci, et per esito grana dece, et per ciascheduno carro carico tarì dui.

10.

Item che tutti cittadini di detta città di qualsivoglia conditione se sia, seminante nello territorio di Lucera grano, orgio, o altri ligumi, siano tenuti pagare lo datio per carro seu salma secondo è notato nelli capitoli antiqui, et questo s'intenda delli ligumi, grani, et orgi della futura recolta. Verum che si alcuno cittadino recoglierà grano o orgio in altri territorii et portandolo in altro luoco che in Lucera non sia tenuto pagare niente, ma si carriasse grano, orgio, legume, quello che si fusse stato recolto nello territorio di Lucera, sia tenuto pagare per ciascheduno carro un tarì, et si fosse forastiero paga tarì dui, et cossì anco pagano quello che lo comprassero.

11.

Item tutti quelli extraeranno grani o orgio, tanto cittadino quanto forastiero per la bestia sia tenuto pagare per ciascheduna salma due grana.

12.

Item della detta gabella siano franchi tutti quelli che extraessero foglia con salma de valore de grana cinque.

13.

Item che tutti quelli che portassero sale con salma debiano pagare da dui tomola in sù per ciaschedun tomolo grano uno, et se portassero meno di un tomolo debia pagare pro rata.

14.

Item che li datieri raccolgiano le raggioni del datio secondo la contentia delli capitoli, et chi farà lo contrario sia in pena di uno augustale, applicanda all'Università et debiasi ponere in beneficio delle mura, et debiasi racogliere per il Mastro Iurato.

15.

Item che tutti quelli quali verranno in detta città con le loro robbe a vendere, et le dette robbe non li cacciassero a vendere, possano quelle loro robbe con le carra, o con le salme con le quali le condussero, o vero con altre extraerle, et riportarle liberamente, et non siano tenuti pagare niente, nè per trasitura, nè per l'iscitura de ditte robbe, et questo se in-

tenda che l'habiano da extraere fra otto dì; et quando non l'extraessero fra otto dì, siano tenuti pagare l'introito, et l'esito.

16.

Item che da detta gabella siano esenti la Università omnino, tam in missione quam in extratione de qualsivoglia robba, et de ciò che generatione de specie se sia detti hommini portassero per faccenda, et stato tangente a detta Università.

17.

Item quod dominus Rex et stipendiarii sui sint exempti, dum tamen ipsi stipendiarii pro eorum usu emant et vendant<sup>a)</sup>.

18.

Item quod quicumque contra continentia(m) dictorum capitolorum aliquam fraudem quovis modo commiserint ipso facto cadant, seu incidant in penam nonupli, applicanda gabelloto et Universitàti pro equali portione.

19.

Item che nulla persona debia pattizzare metitori, eccetto quelli sarranno pattizzati per la Università, et chi facesse lo contrario casca in pena di onze una, applicanda pro medietate al Capitano et all'Università, et la detta pena si possa accusare per ogni persona del populo, et guadagna l'accusatore tarì sei della ditta pena. Et quelli della terra che voleno andare a metere, debiano andare allo patto che sarà fatto innanti con li altri, et chi li desse o pagasse più che li è stato promesso per li Deputati casca in pena de una onza ut supra, et sia del Capitano.

20.

Item che non sia persona alcuna, nè cittadino nè forastiero, che debia ponere per li campi metitori, che non sono di Lucera alla pena di una onza, applicanda ut supra.

21.

Item che li hommini de Foggia siano exempti de detta gabella quando servaranno in Foggia la franchitia alli hommini de Lucera, et questo non sia in preiuditio della Università alla venditione della detta gabella.

22.

Item considerato che lo gioco della zara è prohibito della legge canonica, et quelli che giocano dopoi che hanno perduti li denari se danno ad arrobare, et per disperatione delli denari commettono molte sceleragine et malefitii, et per questo volsero, et ordinorno, che (*lo Mastro Iurato*) non possa nè voglia, come si soleva fare alcuna volta, dar licentia (nè) che nelli mercati, et in tempo delli mercati della ditta città, in la quale durante il mercato have cognitione et pote conoscere delle cause emergentibus in foro, dia licentia, nè consenta che in detti mercati, nè publice nè privato, nè in

---

a) *La forma latina, conservata dai capp. 17, 18 e 24 di questa gabella, attesta la loro maggiore antichità.*

oculto, nè in alcun altro modo iocare nè ad azara, nè a carte. Et quando lo Mastro Iurato con(*tro*)vennesse, et facesse iocare a questi tali iochi, sia punito et paghi cento onze di pena, applicanda regio Fisco, reservato in premissis regio beneplacito et assensu.

23.

Item per utilità et beneficio dell'Università è stato deliberato et corretto lo cap.º 17 del datio della porta, che non sia franco da ditto datio della porta persona alcuna, eccetto detta Università, contenta in detto capitolo et quelli che la legge facesse franchi.

24.

Die primo mensis septembris 11<sup>e</sup> indictionis <sup>a)</sup>, congregato Consilio trigint sex in domo solita consilii ad sonum campane, ut moris est, fuit et est deliberatum, ordinatum et conclusum per dictum Consilium, ad evitandum fraudes que possunt committi per homines seu personas terrarum Universitatis, quod predicti patroni vel alii cives cuiusvis conditionis existant, non possint, neque valeant extraere frumentum neque ordeum, aut legumina a territorio dicte civitatis sine expressa licentia dacieriorum qui pro tempore fuerint. Et qui contrarium faceret, ipso facto incurrat in penam corolenorum quinque pro qualibet vice, et pro quolibet curru solvat tarenum unum, iuxta consuetum, ultra penam predictam que dividatur inter capitaneum et dacierium pro medietate. Et quod poni debeat per dacierios eosdem bannum publicum in platea publica dicte civitatis et in locis publicis ad hoc, ut predicta deveniant ad notitiam omnium et singulorum civium, et forensium abitantium in dicta civitate, et hoc intelligatur pro illis qui vigore capituli dicti datii ac de iure tene(n)tur solvere iura dicti datii.

25.

Die ultimo mensis augusti XV indictionis 1482, per Magistrum Iuratum et universale Consilium ordinatum, et statutum est, che tutti forastieri che trasessero grani, orgi, et volessero fare deposito nella città di Lucera tanto de loro massarie, quanto di loro mercerie, lo possano fare, et per la entrata, et per lo deposito non siano tenuti pagare niente, ma se cacciassero dette vittuaglie tanto de mercato quanto de fora mercato siano tenuti pagare tari dui per carro di grano, et per carro di orgio grani sedici ecetto che comprasse, et cacciasse dentro li mercati siano franchi, et chi comprasse dentro li mercati, et non li cacciasse dentro li otto dì de ditto mercato siano tenuti a pagare ut supra, non ostante che per l'Università si prolungasse lo mercato.

26.

Item la detta Università have ordinato et vole, che tutti capitoli et adiuntioni fatti per detta Università per lo tempo passato, eccetto che la carne si debia vendere a raggine <sup>b)</sup> di 36 onze lo rotolo et tutte altre cose solite all'antica come prima erano, siano cassi, et rutti, et non habiano efficaciatia alcuna, se non li capitoli contenti in questo libro sopra tutte le gabelle.

---

a) 1478?

b) *Leggi*: ragione

27.

Item che sia lecito all'Università prolungare, et anticipare le ferie dell'anno, et ciascuna di esse, et non sia tenuta fare excomputo, nè pagare cosa alcuna allo datiero (*che*) se trovarà in detto tempo, eccetto grano, pane, orgio, et legume che in detta prolungatione sia tenuto pagare ut supra.

28.

Item che li merciarì cittadini, che vanno vendendo robbe, debiano pagare per tutto l'anno tarì dui, et grana dieci, cioè cacciando et trasendo con salma et carro che non tenesse poteca in piazza per anno, non sia tenuto pagare altro che grana 25 in le ditte tre paghe.

29.

Item che tutti li forastieri venente in Lucera con merce, specie, zucari, et altre merce pagano grana cinque per salma cioè da diece decine a bascio, et da dieci decine in suso paga grana dieci.

30.

Item che lo cittadino extraente pane da fora per vendere sia tenuto pagare per ciaschuna soma al datio grano uno, et non più.

## GABELLA CATAPANIE

Capitoli della gabella della catapania della magnifica città di Lucera scritti per mano dell'egregio notar Giulio de Querquis, Cancelliero dell'Università, a tempo che lo magnifico Thomasi Pomentaro era Mastro Giurato.

1.

Item che la detta catapania si venda ad incanto et ad bando per chi la vorrà comprare, et che se libera a chi più ne darà con uno ducato de innantimano, et che si venda ad portam clausam secondo se vendeno le altre gabelle, et che si possa incantare tutto lo anno con lo quarto dell'incanto con l'ordine, modo et cautela che se vendeno le altre gabelle.

2.

Item che detti Catapani, primo che incominciano ad esercitare detto offitio, debiano iurare in mano del signor Capitano, presente lo Mastro Iurato, de esercitare detto offitio bonamente, et farlo secondo la giustizia per lo quieto et ben vivere della patria, et non fare iniustizia a nulla persona, nè gravare persona alcuna per odio, nè per timore, nè per parentato, nè per qualsivoglia via et modo.

3.

Item conprandose detta gabella per persona che fusse gabelloto della carne, bucciero, o vero stazzonaro publico o occulto, etiam se ci partecipasse, non possa nè debia quello tale che fosse gabelloto, bucciero o stazzonaro o vero compagno alla detta catapania imporre assisa alcuna senza licenza et volontà del Mastro Iurato in quello tempo. Et facendo lo contrario per ciascuna volta casca in pena de onze una, dividendosi tra lo Capitano et l'Università, et che se possa accusare per ogni cittadino.

4.

Item che ditti Catapani debiano ponere l'assisa al pane, molino, carne salata, carne fresca, caso, caso cavallo, et recotta secondo li sarà ordinato per la Università et non altrimenti, et facendo lo contrario casca in pena per ciaschuna volta de tarì cinque, dividenda ut supra.

5.

Item che detti Catapani habiano potestà de ponere assisa (a) tutte le altre cose che accascano secondo loro vedere et iuditio, riservato alla carne che facciano secondo li antiqui capitoli. Et quando de ditta assisa alcuno se agravasse, lo Mastro Iurato possa intendere detta gravezza, et correggere detta assisa come ad esso meglio parerà, et che li Catapani non ne possano dire lo contrario, intervenendoci dui quali eligerà l'Università, secondo lo novo capitolo et ordine lo presente anno prime inditionis, alla pena preditta, dividenda ut supra.

6.

Item chi vendesse a maggior prezzo che como se li pone l'assisa, per ciascuna volta casca in pena di tarì dui, applicandosi al Catapano.

7.

Item che li ditti Catapani debiano havere un rotolo per salma, et in particolare pro rata di quella robba dove pone l'assisa, et questo se intenda dalli forastieri, et non dalli cittadini et abitanti in detta città, alli quali non debiano li Catapani levare niente per causa della assisa alla pena di tarì dui, partenda ut supra.

8.

Item che li detti Catapani possano ogni quattro mesi far banno che fra otto dì ciascuno debia andare ad aggiustare soi pesi, e misure, alla pena di tarì dui applicandosi ad essi Catapani; et questo s'intenda che habiano di aggiustar li mercanti, i merciari, stazzonari, buccieri, tavernari, et panettieri, delli quali essi Catapani debiano pigliare per la detta aggiustatura per ciascheduna volta di detti quattro mesi lo pagamento sottoscritto.

9.

Item che ogni poteca di stazzonaro, de tutti soi pesi et misure che tene appartenente a stazzonaro, eccetto statera grossa et bilanze grosse de ligno che sono riservate al Catapano, debia pagare grana cinque.

10.

Item che ogni poteca di mercante cittadino, che tene bilanze et marco, mezze canne, brazzolaro debia pagare grana cinque, et tenendo la mezza canna, o brazzolaro debia pagare grana doie, et mezza per ciaschuna volta.

11.

Item li buccieri debiano pagare per ciascheduna chianca dove si pisa carne grana cinque per lo nizzo, seu impronta che ponerà allo piso, et aggiustatura de ditti pisi.

12.

Item li panittieri debiano pagare per tutti li pisi che li bisognano per lo pane grano uno et mezzo per ciascuna volta.

13.

Item li tavernari debiano pagare grano uno per la quartuccia et per la zoppa grano mezzo, et tenendo altri pesi et misure sia tenuto pagare come la poteca dello stazzonaro grana cinque.

14.

Item lo pisare della statera grossa et bilanze grosse de ligno non siano permesse a persona alcuna per nullo modo senza licentia delli Catapani, eccetto al fundico del signor Re, quale possa tenere la statela et bilanze grosse per uso del ditto fundico. Et similmente al gabelloto della carne sia lecito pisare per uso de sua gabella la carne con bilanze grosse. Et similmente li cittadini che havessero le bilanze grosse di legno, ni possano pisare et vendere le robbe loro a cittadini tantum senza altra licentia, purché le bilancie et pesi li habbia aggiustati una volta l'anno.

15.

Item che non si debia pigliare pagamento alcuno dalli massari, nè da

altri cittadini che agiustassero tomoli, quarti, et mezzi quarti tenendosi per uso di sua casa, ma volendone tenere per vendere in piazza alle ferie, all'ora se debia pagare per agiustatura di ciascuno tomolo grani doie, et per lo quarto con lo mezzo quarto grano uno, adiustando del modo silito.

16.

Item che si debiano osservare li antichi capitoli di questa città supra dicta catapania, dummodo non siano contrarii a questi nostri presenti, et etiam li capitoli et ordinationi fatte novamente per la Università nello presente anno prime inditionis supra la catapania.

17.

Item che lo pagamento de detta gabella si debia fare in tre paghe, cioè la prima in la fera di Ogni Santo, la seconda in la fera di Quatragesima, et la terza, et ultima paga all'ultimo di agosto.

18.

Item venendo alcuno forastiero a vendere a minuto, caso, recotta, caso cavallo, o altri latticini, carne salata, pesce, et ogni natura de frutti, li stazzonari li possano prestare lo piso a loro beneplacito et li Catapani habiano solo per l'assisa un rotolo per salma et infra pro rata ut supra. Et li predetti pesi et misure se prestaranno siano agiustati dalli Catapani con lo solito pagamento et ogni quattro mesi una volta, et facendo lo contrario cascha in pena, dividenda ut supra.

19.

Item che sia licito ad ogni cittadino, et abitante in detta città tenere tomoli, quarti, mezzi quarti a loro volontà, et similmente mezza quartara, et quella prestare ad ogni cittadino che li piacesse, et forastieri. Et se per caso tale misure se trovassero manco, all'hora sia lecito al Catapano di levarli la pena di tarì dui, et volendo agiustare alcuno cittadino alcuna di esse non sia tenuto pagare cosa alcuna. Verum quando volessero vendere in piazza o alle ferie, sia tenuto pagare grano uno et agiustarli una volta l'anno, et volendoli prestare a forastieri sia tenuto agiustare ogni quattro mesi una volta con lo debito pagamento.

20.

Item che li Catapani possano tenere a loro volontà ogni sorte de piso, bilancie, et misure, et quelli che vorranno andare a pisare a loro possano pisare, et pagare lo solito pagamento.

21.

Item che trovando detti Catapani alcuno cittadino, o vero forastiero che havesse commesso alcuna fraude, non possano nè debiano havere ricorso ad ufficiale alcuno contro quelli li quali troveranno habino commesso falsità o fraude, senza expressa licentia del Mastro Iurato alla pena di onze doie, partenda tra lo Capitano et l'Università ut supra; verum li Catapani habiano potestà di far depignare da lo Nuntio et Iurato della città quello che trovarà in fraude, et eseguire le ragioni sue.

22.

Item si detti Catapani esigessero in pagamento alcuna cosa più che quello li tocca sia tenuto pagare la pena del nonuplo, applicanda et partenda ut supra.

23.

Item li Catapani possano essigere in pagamento di loro fatiche, et pesature (*di*) quello che pesano alla statela grossa o vero bilancie grosse di legno, dalli forastieri grana doi per pesa, et grana sei per cantaro et infra pro rata, et dalli cittadini grana tre per cantaro.

24.

Item che sia lecito ad ogni cittadino, che havesse misura de oglio delli Catapani posserle prestare a loro volontà alli ogliarari, per lo che li ogliarari non siano tenuti pagar eccetto doie quartucce de oglio per salma al Catapano.

25.

Item che li Catapani non possano pigliare se non cinquanta sarde per salma per l'assisa, et infra pro rata, et li cittadini et abitanti in detta città non debiano pagare nienti.

26.

Item che ogni cittadino o forastiero che vendesse a piso o a misura debia pisare et misurare con pesi et misure giuste, et trovandosi manco, o vero danno lo manco, per ciascuna volta casca in pena di tarì dui, applicanda alli Catapani.

27.

Item che li Catapani debiano agiustare li pesi et misure debiti alli cittadini dal primo di settembre, secondo il solito, per li antiqui capitoli et alli forastieri secondo che accasca alla giornata. Et agiustando alcuno forastiero et poi se ne andasse da Lucera, et fra quindici dì ritornasse a vendere, non sia tenuto pagare più l'agiustatura, ma passando li 15 dì debiano pagare.

28.

Item si alcuno cittadino o forastiero si trovasse in fraude, che vendesse et donasse lo manco o vero che pesasse, o misurasse con piso et misura che fossero manco, lo Catapano le possa levare la pena de tarì dui per ciascuna volta, ma in qualunque altro modo cascasse in pena, li Catapani non li possa levare altra pena, che quella che lo Mastro Iurato vorrà.

29.

Item sia lecito al Catapano quando alcuno forastiero venesse a vendere robba lo martidì, et portandola tutta allo mercato, et quella che rimanesse la portasse a vendere per la terra, non sia tenuto a pena alcuna ma innanti che la portasse al mercato casca in pena di tarì dui, applicanda al ditto Catapano.

30.

Item che li Catapani non possano esigere dalli forastieri per agiustatura della statera più che grana cinque, et de bilancie et marco solo grana cinque, et essendo più compagni, pur che la robba sia comune, non ne possano esigere più di uno pagamento.

31.

Item che li sfossaturi debiano agiustare loro tomoli ogni quattro mesi una volta et pagare per lo nizzo che ci pone lo Catapano grana doie per volta.

32.

Item accascando qualche adversità, questione, o vero lite tra essi Catapani, et alcuno cittadino o vero forastiero, cossì infra anno come nelle ferie, detti Catapani, forastieri, et cittadini debiano stare alla determinatione del Mastro Iurato sarà in quello tempo; et a quello ciascheduna delle parti debia acquiescere, et non se ni possa appellare.

Tempore feriarum

33.

Item che detti Catapani debiano far banni nelle fiere, che ogni cittadino o vero forastiero che have da vendere robbe nella fiera con pesi et misure, avanti che cominciano a vendere debiano venire ad agiustare sotto pena di tarì dui, applicanda alli ditti catapani, et a questo non siano tenuti quelli cittadini che havessero agiustato infra anno.

34.

Item che tutti forastieri, per bilancie grosse di ferro, o rame in tutti li pesi che appertengano in dette bilancie debiano pagare per agiustatura grana quindici et per bilancia piccola, et lo marco grana sette, et mezzo, et per statera piccola grana sette, et mezzo, reservata la statera grande et bilancie grosse di legno, le quali ut supra sono riservate alli Catapani.

35.

Item che ogni forastiero debia pagare per la mezza canna grana dieci, et per lo brazzolaro grana sette, et mezzo.

36.

Item che detti Catapani possano far banno di tutti forastieri li quali non venessero a pigliare misure et pesi sopradetti primo che vendessero, reservato chi vendesse pescie, carne salata, formaggio, caso cavallo, recotta, et altri latticini o altra natura de frutti, alli quali sia licito farsi prestare li pesi dalli stazzonari, o vero dalli cittadini, alla pena di tarì sette et mezzo, partendo la mità all'Università et l'altra mità alli Catapani. Et debiano componere li composituri ordinarii adpresso lo Mastro Iurato, et possano mitigare detta pena secondo li piacerà, li quali banni si debiano affigere alla porta della Corte delli Baglivi.

37.

Item se alcuno forastiero vendesse in ditta fiera et pigliasse poteca, o vero logia, et fossero più che uno compagno, et si havessero la robba

divisa, li cittadini non li possano astrengere farli pigliare più che una mezza canna, o vero che la Università non lo dimanda.

38.

Item ognuno che viene nella fiera a vendere robba de qualunque natura se sia, tanto de mangnare (*che*) di ogni altro modo che sia, li possa vendere senza licentia, et senza ponerli assisa alcuna, et che li catapani non li possano petere lo rotolo, nè altro per causa dell'assisa.

39.

Item tanto in tempo di fiera come fra anno, alcuno forastiero venesse a vendere alcuna quantità di panno de lino, o vero troiano, o vero panno di lana non colorato che fosse da dieci canne a bascio, se possa fare prestare lo brazzolaro o mezza canna con licentia delli Catapani et per detta licentia si possa fare pagar doie grana, et da vinti fino in trenta debbia pagare grana tre, et da trenta in suso debia pagare la misura al Catapano sincome li altri che tengono poteca, etiam si ci tenesse poteca, o vero banchetta, o vendesse intus.

40.

Item quello Catapano che havesse statela, agiustandola più, o manco casca alla pena di tarì cinque per ciascuna volta, applicanda alla Università.

41.

Die 18 settembris 1504, per li componenti del Consiglio se agionge alli retro scritti capitoli della catapania che nullo stazzonaro tenesse poteca in detta città presuma, nè debbia comprare nulla natura de robba da forastieri de martedì fino passato ora de nona, et quello stazzonaro che la comprasse sia in pena di tarì dui per ciascuna volta, applicanda a detti Catapani.

42.

Die 5 septembris 15 inditionis Lucera 1512, per lo Consiglio publico sotto lo campanile della maggior ecclesia di Lucera è stata debilerato et concluso che li stazzonari che vendeno formaggio, caso cavallo, et altri latticini in tempo delle ferie quello possano, et debiano vendere franco, et a loro beneplacito, reservato tamen alla fiera di agosto che non si habia da intendere detta franchitia, ma quello si debia intendere infra anno.

43.

Item le panettere debiano pagare per tutti pesi bisognano per lo pane grano uno per ciascuna volta, et che lo Catapano debia pisare lo pane quello dì che va in piazza o in altro loco di essa città a vendersi. Et trovandosi manco ultre le tre onze dello sfriddo, la panettera sia tenuta di pagare la pena di tarì dui allo Catapano, et passando quello dì, e trovandosi manco un onza oltre li tre onze dello sfriddo, non sia tenuta a pena, ma trovandosi più de un onza sia tenuto alla pena predetta.

44.

Die ultimo agusti 6 inditionis 1518, è stato concluso et deliberato per lo Consiglio delli 36 che tutti acquaruli ordinarii vendenteno acqua, tanto

citadini quanto forastieri, siano tenuti in tempo delle vendegne, innanti che vadano allo fiume per acqua per le tine dell'acquate, andare per doie salme di acqua per uno, cioè uno viaggio la matina et uno la sera allo puzzo di Troia, o vero alle fontane, et quella vendere per uso delli citadini alla pena di tarì dui, applicanda vice qualibet alli ditti Catapani.

45.

Item che lo Mastro Iurato con li Eletti, et lo Percettore debiano far fare alle spese dell'Università tutti li pesi, et misure di legno, creta, rame et ferro per stalluni dell'altre misure di essa Università, et quelle conservare ad instantia di essa Università, attal che da quelle si habiano da pigliare tutti li pesi et misure.

## GABELLA PROVISORIE

Capitoli della provisorio della città di Lucera ordinati, et statuti per la magnifica Università di detta città.

1.

Imprimis che tutte quelle persone che hanno fatto cave in strada publica et lochi dimaniali di essa città siano tenuti riempire dette cave et fosse fra termine di dieci dì dappoi la banditione delli presenti banni. Et si per caso dette fosse et cave quali fussero state riempite per quelli che l'havessero cavate et fatto cavare, et dopoi fussero resettate un'altra volta, lo Proveditore debia chiamare li cavatori et mostrarele li chiave<sup>a)</sup>, et monirli che li debiano riempire et assozzare lo terreno un'altra volta, et non fandolo casca in pena di tarì uno, applicanda a detto Provisore.

2.

Item per la detta Università se ordina, che quando lo Provisore volesse fare executione ad alcuno controveniente alli sottoscritti capitoli et quello fosse renitente ad detta executione, che li sia licito a detto Provisore con licentia del Mastro Iurato portare lo Iurato dell'Università, o vero lo famiglia del Capitano secondo per lo detto Mastro Iurato se li ordinerà, et tutte quelle persone saranno in pena secondo lo tenore di detti capitoli farli depignare, et levarli un tarì de pena, applicanda al detto Provisore.

3.

Item che nonnulla persona ut supra che sterrasse casa, cortiglio o fossa, puzzi o vero cisterna o altre cave, et quella terra, fumiero, e mondezza che cacciassero da esse, non si ponendo in opera, o fabricare, et havendosi da buttare in strade publiche di detta città, quelle debiano fare levare da dette strade fra termine de dieci dì ad arbitrio del Mastro Iurato, et farle buttare in loco solito alla pena predetta, applicandosi ut supra allo detto Provisore.

4.

Item che tutte quelle persone quali hanno cavato prete per detta città, et lasciateleve scoperte habiano tempo dieci dì poi la publicatione del presente banno, debbiano quelle coprire de modo che vadano a paro con lo terreno saldo alla pena di un tarì per ciaschuna volta. Et quelli tali che le haveranno coperte, et poi fussero vacate per pioggia o altro, siano tenuti quelle riempirle alla pena di un tarì, applicanda ut supra.

5.

Item che lo Provisore di detta città habbia potestà andare per la città, et provvedere che<sup>b)</sup> tutte mura di case, et cortigli quali menassero ruina. Ad evitandum scandala, esso Provisore autoritate propria possa portare dui

---

a) *Leggi*: cave.

b) *Leggi*: per.

mastri fabricatori, et far provvedere quello muro stesse per ruinare, che li mastri lo iudicassero, possa detto Provisore componere, et comandare sub pena di tarì uno al padrone del muro che stesse per rovinare, che in termine di hore vintiquattro vel statim bisognasse farlo rovinare, et caso che lo patrone di detto muro non obedesse detto mandato, et elasso detto termine possa ponere quello che bisogna per far rovinare detto muro, ad spese di detto padrone et etiam con altro tarì di pena quale tarì si debbia applicare <sup>a)</sup>. Et questo se intenda tanto alle mura che sono in strade publiche et trasonnole, quanto ancora alle mura che sono communi tra vicino et vicino, et essendo ricercato lo Provisore da alcuno, debbia da quello havere grana cinque per l'andata sua non tenendo corte ordinaria. Et caso che la parte volesse litigare, se lo muro fosse da rovinare ita vel ne, et essendoci convocato lo Provisore de alcuna delle parti che lo volessero vedere de giustizia, esso Provisore possa chiamare lo Mastro d'atti della Bagliva, et intendere le parti, et sentenziare, et habia da andare in loco della discordia et regere corte. Et caso che detto Provisore non fusse obedito, debbia haver ricorso al Mastro Iurato et, fatto notitia a quello, possa implorar lo braccio dal signor Capitanio et sua Corte per esequire sua sententia pro tribunali. Et in tal Corte ci habia da sedere in banca esso Provisore in capite, apresso lo Baglivo di detta città una con lo Iudice Annale, et con ditto Mastro datti, una con lo Iurato della Bagliva, et vocare le parti curia pro tribunali sedente, et detto Mastro d'atti leggere la sententia sopra ciò declarata in scrittis, et vulgarizata a quella ciaschuna delle parti debbia acquiescere, et non se ne possa appellare a nullo tribunale, ut iura mandant. Et per loro salario debbia havere tarì dui, et mezzo da dividersi in questo modo, grana dece al Provisore, grana dece al Baglivo, grana dece al Giudice, grana dece al Mastro d'atta, et grana dece al Iurato et tutti li altri precedenti in ditto litigio, lo ditto Provisore, Iudice, et Mastro datti se debbano fare pagare dalle parti secondo si pagano li atti, et li petitioni (*che*) si presentano nella Corte della Bagliva di detta città. Verum l'esammine si habiano da dividere tra lo Provisore, Iudice, et Mastro d'atti pro rata, et cossì ancora quando accascasse alcuna differentia tra vicino et vicino de condutti di acqua, de mura de terra chino, et altre cose spettanti et pertinenti a detta provisoria secondo la continentia di suoi capitoli.

6.

Item che non sia nulla persona ut supra che presuma de buttare, nè far buttare in li lochi et strade publiche di detta città nulla natura di lotame, nè bruttura alcuna, ma quelle debbano buttare fora della città alli lochi soliti dove lo Provisore affiggerà lo palo de ligname, ut moris est, et chi ne farà lo contrario casca in pena per ciaschuna volta de tarì uno, applicanda al detto Provisore.

7.

Item che non sia nulla persona ut supra che presuma buttare, nè far

---

a) ut supra?

buttare fomerò o altra natura de bruttura per la strada qual va verso San-siviero, nè da qua, nè dallà della cappella di Ioanni Cacciavulpi, nè manco alla strada abascio fino alla porta vecchia della città, eccetto allo vignale di Loisi Cacciavulpi, o vero tanto lontano che non faccia danno a queste doie strade, alla pena di tarì uno vice qualibet, applicanda a detto Provisore.

8.

Item che non sia persona alcuna che presuma ponere fumerò, terra, creta, o altra natura de terra accanto le mura sue respondenteno nelle strade publiche alla pena di tarì uno, applicanda al detto Provisore. Et si alcuno ce l'havesse posta, sia tenuto quella cacciare fra termine di dieci dì dopoi la prolotione del banno, et quelle portarle dove lo Provisore havea ficcato lo palo alla pena di tarì uno, applicanda ut supra.

9.

Item tutte quelle persone che cacciassero fumerò, terra, o altra natura de lotame con le carra debbia quelle cacciare fora la terra in loco solito ut supra fra termine de hore vintitre, et non debia tenere lo carro carico nelle strade publiche alla pena di tarì uno per ciaschuna volta, applicanda al detto Provisore.

10.

Item che non sia persona nulla che presuma di cacciare terra, nè fumerò, o vero letame, eccetto in loco solito et stabilito per lo Provisore di detta città alla pena (*di*) tarì uno. Et quello cittadino che lo buttasse dentro detta città, et massime nello piano di Santo Donato, sia tenuto farlo spianare che stiano paro con lo terreno fra termine di otto dì poi emanato lo banno alla pena di tarì uno per ciascheduna volta, applicando ut supra.

11.

Item che non sia nulla persona, tanto cittadino come forastiero, che presuma nè debia cavare dentro la città senza expressa licenza del magnifico Mastro Iurato alla pena di tarì uno la volta, applicanda al predetto Provisore.

12.

Item che non sia nulla persona, tanto cittadino quanto forastiero, che presuma cavare nè far cavare nelle strade publiche di detta città, tanto fora, quanto dentro la città et massime quelle strade che si prattica con le carre, cavalli, carrette, et altra natura de passaggi, senza expressa licentia del magnifico Mastro Iurato alla pena di tarì uno, applicanda al ditto Provisore vice qualibet.

13.

Item che non sia persona alcuna che presuma ponere, nè far ponere nulla natura de bestiame grosso né minuto, come sono bacche, bovi, giumente, cavalli, bufali, porci, scrofe, pecore, castrati in le logie del mercato di essa città di Lucera, nè donarle in quelle da mangnare, tanto di giorno quanto di notte, senza expressa licentia del Mastro Iurato, alla pena di tarì uno per ciascheduna volta per bestia grossa, et per bestie minute grana due per bestia per ciaschuna volta, applicandosi al detto Provisore.

14.

Item non sia persona alcuna che presuma giocare dentro dette loggie, nè per lo mercato a palla a maglio, atteso che dammagiano dette loggie tanto in le mura di esse come in l'imbrici et copertime di dette loggie, tanto in quelle della Università come in quelle de particolari cittadini de ditta città, alla pena di tarì uno, applicanda al detto Provisore.

15.

Item che non sia persona nulla che presuma buttare, nè far buttare nulla natura de carnale morto dentro la città, ma quelle buttarle, o vero farle butare appiedi lo monte verso le Furche, et chi ni farà lo contrario per ciascuna volta casca in pena di tarì uno, applicanda al detto Provisore.

16.

Item che non sia persona alcuna che presuma nè debia buttare nulla natura de bruttura in la strada che si va a Santo Vito, nè da qua, nè dallà della strada et terra (?) perfino alle porte vechie della città, nè con some nè carra, o vero donne con ceste in capo alla pena di tarì uno per ciaschuna volta, applicanda al ditto Provisore.

17.

Item che tutti buccieri di carne nelle bucciarie solite di questa città debiano ogni martidì matino, o vero lunidì a sera, innanti che incominciano a tagliare carne in detti macelli, asciare le loro chianche, scopare et annettare et similmente lo iovidì matino, et lo sabato a sera, innanti che tagliano la carne, et similiter debiano scopare la casa di detto macello, cioè dentro detto macello, alla pena di tarì uno, applicanda ut supra.

18.

Item che tutti macellaturi ut supra, quando scannano li animali per macellare come sono castrati, pecore, agnelli, bovi, bacche et ienci, o altra natura de animali, debiano tenere o vero ponere la gavita de sotto, attal che lo sangue de ditte bestie non caschi in terra, quale sangue raccolto lo debiano buttare in lo cortiglio direto le case di detto macello, ut moris est et consuetum. Et similmente le trippe et altre interiora che si havessero da gittare, et ancora le corna de ditte bestie, et animali predetti li debiano ponere dentro la casa del macello, et non butarne per le strade publiche, alla pena di uno tarì per ciascuna volta, applicanda al detto Provisore.

19.

Item che non sia persona alcuna che presuma di frachiare, nè far frachiare lino per la detta città, reservato nelle mura della città predetta o vero nello mercato, alla pena (*di*) tarì uno per ciaschuna volta con(*tra*)verrà, et quelle rische et brutture restante di detto lino le debiano bruciare, o far brusciare li patroni di detto lino subito levata che haverà la frachia, et chi ne farà il contrario per ciascuna volta casca in pena di tarì uno, applicanda ut supra.

20.

Item che quelle persone che vendeno erba debiano quelle vendere dalla

taverna di Santo Bartolomeo abascio verso porta di Santo Nicola, et non in altro loco alla pena di tarì uno, applicanda al detto Provisore vice qualibet. Et tutti quelli che vendono dette erbe siano tenuti ogni sabato a sera scopare, et annettare tutte quelle erbe remanenteno in ditto loco, et quella buttare allo monezzaro de fora la porta della città in lo loco deputato per lo Provisore, et chi contra farà cascarà in pena di tarì uno per ciaschuna volta, applicanda ut supra.

21.

Item sia noto ad ogni persona ut supra, tenente scrofe, o vero porci dentro la detta città cossì grandi come piccoli per crescere in casa, o vero tenendoli in altro loco di essa città a pernottare, che quelli, et quelle che allevano in casa, volendoli mandare per detta città, habiano continuo da portare uno anello di ferro allo mostaccio che sia perforato, ut moris est. Et quelli porci, et scrofe che siano pernottate in detta città debiano andare con licentia del Mastro Iurato et Consiglio pernottare in detta città, ma non pascolare l'erba nate in detta città (*ma*) solum de transito all'intrare, et uscire di detta città allo loco deputato dove hanno da pernottare, et lo transito loro per direto le mura di detta città fino alle porte di quella, et non altrove, et chi ne farà lo contrario per ciascheduna fiata casca alla pena predetta per ciaschuno animale, applicanda ut supra.

22.

Item se notifica ad ogni persona di detta città che buttassero, o vero facessero buttare vinaccia delle tine in tempo delle vindegne nelli lochi publici di essa, le possa fare buttare a suo piacere dentro che non faccia danno, o vero nocimento al suo vicino. Et questo s'intenda durante le sue vendegne, ma finito che haverà la vindegna debia quelle vinazze reponerli dentro sua casa o vero cortiglio, o farle buttare al monezzaro dove più comodo li sarà fora della città, et chi ne farà lo contrario casca in pena di tarì uno per ciascuna volta, applicanda ut supra.

23.

Item che non sia nulla persona che presuma buttar nulla natura d'acqua brutta, orine, o vero sterco, et ogn'altra natura de cose pozzolente dentro la città, massime nelle strade publiche, alla pena di uno tarì per ciascheduna volta, applicanda ut supra.

24.

Item che tutti mercanti, merciari, sarturi, calzolari, barbieri, stazzonari, sellari, bardari, et tavernari, et ogn'altra natura di esercitio, che tenesse poteca nella piazza publica del Pozzo dell'Imperatore siano tenuti scopare innanti le loro poteche dal primo dì del mese di maggio ogni sabato a sera alla pena di tarì uno per ciaschuna volta. Et quelle mondezze seu scopatura che scoparanno le debiano cacciare, et far buttare fora la porta di Santo Nicola allo mondezzaro, et loco solito alla pena predetta, et quelli che la poneranno sotto loro banche similiter cascano alla detta pena di tarì uno. Et ancora quelle poteche che hanno doie faccie de mura responden-

teno in detta piazza, debiano quelle scopare da tutte doie le faccie alla pena di tarì uno, applicanda ut supra.

25.

Item che non sia nulla persona abitante in detta città che presuma ponere foco a paglia, nè risca, nè fomero dentro detta città del mese di giugno innante, et per tutto il mese di agosto, atteso che faria lo mal airo alli cittadini, alla pena di tarì uno per ciascuna volta, applicanda ut supra.

26.

Item che non sia persona nulla, tanto cittadino come forastiero, che presuma far cavare prete, nè altra natura de cave da fora la città nelle fosate della terra vechia, et per fino alle mura della città circum circa per le strade publiche o vero trasonne donde praticano cavalli, carre, o altra natura de bestiami alla pena preditta, applicanda ut supra.

27.

Item che esso Provisore habia potestà de imponere pena a quelli preveranno alli predetti capitoli et quello che non l'obedirà li possa levare ogni volta tarì uno de pena per la dissobedientia.

28.

Item che tutti quelli che cacciano fomero o vero letame, et tengano le carra a strade publiche siano tenuti, dopoi che hanno pieno lo carro, in termine di 24 hora farlo cacciare fora la terra, dove è solito alla pena di tarì uno, applicanda ut supra <sup>a)</sup>.

---

a) I capitoli di questa gabella possono attribuirsi, tutti o parte, almeno alla prima metà del secolo XVI.

Vi si parla, infatti, ancora del mastrogiurato, il cui ufficio fu soppresso definitivamente nel 1546 (v. p. 321, in nota).

## GABELLA DAMNI DATI

Capitoli delli danni dati della Città di Lucera ordinati per detta Università secondo lo tenor delli quali, tanto lo Signor Capitano quanto li Baglivi et loro Corti, qui pro tempore fuerunt et habiano ad essere, habiano da eseguire, et esigere dalli contravenienti, duraturi ad beneplacito di detta Università, et sono l'infrascritti videlicet.

1.

Imprimis che tutte bestiame grosse se trovaranno dentro le vigne, et deserta di essa città, et vignali congiunti ad rasolino, et fratta a dette vigne et deserti, habiano a pagare ciaschuna de esse per ciaschuna volta, tanto de dì come di notte, tarì uno di pena. Et si alcuno ce li ponesse, data opera o guardasse, debbia pagare per ciascheduna volta uno augustale, et stetur iuramento patroni, vel invenientis.

2.

Item che alli lavori non si possa procedere ex officio, riservato se li patroni di detti lavori habiano dato primo l'accusa ad esso signor Capitano infra lo triduo, secondo se conviene. Et le bestie che saranno accusate, trovandosi haverno fatto danno che passa grana cinque, debbano pagare per ciaschuna volta per bestia grossa di pena grana sette et mezza la notte, et grana cinque lo dì, et alla simile pena siano tenute tutte quelle bestie che inferessero danno alli acchii o vero pignuni di grani, o vero orgi.

3.

Item che li altri vignali che stanno dentro lo tenimento della mezzanella, quale se intende da capo le vigne per fino alle fossate della terra vecchia circum vel circa essa città, tanto chiusi come esclusi, non ce possano pascolare bestiame alcuna, tanto domite come indomite, cossì le grosse come le minute, senza licentia delli patroni. Et quello che contrafarà, pagarà per ciaschuna volta per bestia grossa grana cinque la notte, et lo dì grana cinque, et questo s'intende alli vignali esclusi et per ciaschuna morra di bestie minute, quale s'intende da cento bestie in suso, debbia pagare tarì dieci, et da cinquanta a bascio paga grana doie per bestia per ciascuna volta, ma alli vignali chiusi si paga grana dieci tanto la notte quanto il dì.

4.

Item se ordina per essa Università che alli orti, et ortaglie che stanno circum circa essa città delli fossati della terra vecchia, et fino alli fossati della città predetta, dummodo che detti orti stiano chiusi, che non ci possa entrare una bestia impastorata, ma essendoci solo uno vado non ci habia da intrare bestia alcuna senza licentia delli patroni. Et chi ni facesse lo contrario et havendosi alli detti orti piantato o semminato, et (*facesse*) danno che passasse cinque grana debbia pagare di pena per ciaschuna volta, et per ciaschuna bestia grossa grana dieci la notte, et grana cinque lo dì, et le bestie minute pagano secondo lo precedente capitolo se contiene.

5.

Item che alli vignali et deserti proprii, censuati o vero affittati o locati, sia lecito alli patroni, et a quelli che l'havessero censuato, et locati posserci tenere, et farci pascolare loro bestiame grosso domito de dì, et de notte, ma lo bestiame grosso indomito dalle feste di Natale innante, come è solito. Declarando che lo bestiame grosso indomito in nullo modo possa pernottare in lo tenimento della mezzanella, et vigne de notte, cioè dalli sulchi di detta mezzanella fino alle mura di detta città circum circa, dove se intende inclusi vigne deserte, vignali, orti et ortali. Et chi contrafarà per ciaschuna volta, et chiascheduna bestia grossa debia pagare de pena uno carlino, et le minute secondo in lo 3 capitolo si contene.

6.

Item se ordina per essa Università che non sia licito a persona alcuna intromettere, nè far mandare qualsivoglia natura de bestiame in le mezzane de altri a pascolare. Et trovandosi detti animali de qualsivoglia natura, grosso o minuto, domino o indomito, a pascolare in dette mezzane, incorrano alla pena di grana doie per bestia grossa, et le bestie minute docati dui per morra et infra pro rata, eccetto quando pascolassero con volontà delli patroni, et le bestie indomite (*secondo*) in lo 2 capitolo si contiene.

7.

Item se ordina per essa Università che dalla via de Alberona fino alla via de Sansiviero sia licito, per le vie publice et lochi publici che non siano appatronati, dalli 15 di novembre innanti, atteso che sarà passata la Duana, a ciascuno a far andare a pascolare detti lochi ordinari, et stabiliti per tratturi con loro bestiame domito, et indomito, senza far danno nè pascolare le cose appatronate, et chi farà lo contrario casca in pena per ciaschuna volta secondo in lo 3 capitolo se contene.

8.

Item si ordina per essa Università che allo Piano delli polledri sia licito a ciaschuno patrone de bestiame, in lo Piano delli pollitri et delle Furche, potersi far mandare loro bestiame, et poterci stare de dì et de notte dalli ditti 15 di novembre innanti, come è detto, et nello precedente capitolo se contene.

9.

Item se ordina per essa Università che lo Capitano et Baglivo di essa città non possano esigere pena alcuna da qualsivoglia contraveniente, che primo non sia concordata la parte del danno infra qualsivoglia de tutte le sopradette cose prohibite occurrente, et pigliandola sia tenuto restituirla.

10.

Item si ordina per detta Università che tanto lo Capitano quanto lo Baglivo non possa procedere ex officio alle sopradette cose senza l'interventione di un huomo, quale se li darà per essa Università, il quale habia da andare con li famigli del signor Capitano et Baglivo tanto de notte come di giorno. Altramente facendo, cioè andando detti famigli senza detto homo

dell'Università, non li sia dato credito alcuno, qual homo l'habia da pagare detto signor Capitanio overo Baglivo.

11.

Item se ordina per detta Università che quando si trovasse danno in alcuna vigna fatto per bestiame, et non si trovasse lo dannificante, et nelli vignali prossimi a dette vigne se trovassero bestiame, che li patroni di quelle siano tenuti darni raggione, o sadisfarne lo danno patuto per lo patrone de ditte vigne, et tenetur ad penam predittam.

12.

Item che alli fossati della città non ci possa andare nulla natura de bestiame grosso nè minuto, et chi contrafarà cascarà alla pena de uno augustale per ciaschuna bestia grossa per ciascheduna volta, et lo bestiame minuto sia tenuto alla pena secondo in lo precedente capitolo se contene.

13.

Item se ordina per essa Università che non sia persona alcuna che senza licentia delli patroni possa pigliare ciocari, salmente, magliole, canne, forcelle, pali, et fratte tanto dalle vigne como dalli deserti, et vignali cossì chiusi come esclusi, et chi contrafarà per ciaschuna volta, et per ciascheduno debbia pagare uno augustale.

14.

Item se ordina per essa Università che in tutto lo resto della mezzanella, cioè alli lochi publici et del demanio, non ci possa andare bestiame alcuna indomita a pascolare fin passate le feste di Natale senza licentia del Mastro Iurato et Eletti, et chi contra farà cascarà in pena per ciascheduna volta, et per ciascheduna bestia grossa di grana sette, et mezzo la notte, et lo dì grana cinque, et per bestia minuta secondo lo terzo capitolo si contene.

15.

Item se ordina per essa Università, atteso che sono alcuni che, per non essere della giuriditione del Capitanio et Baglivi, lassano andare le loro bestiame, con custodia et senza custodia in li lochi di altri donde non deveno andare, non esistimando lo danno d'altri et senza posserno haver raggione, per questo a ciò che ciaschuno delli predetti, che non sono della iurisdictione predetta del Capitanio et Baglivi, non habiano da incorrere con le loro bestiame in simili errori, con la continentia, et tenore di detti capitoli se li faccia notitia di detti capitoli per banni publici in la piazza publica di Lucera. Et si per caso fossero pertinaci, et non si volessero astinere de dannificare altri, et perseverassero una, due et tre volte, che da quello in poi sia licito a ciascheduno che patirà danno in la sua possessione dannificare lo detto bestiame inpune, secondo li parerà.

16.

Item perchè molte volte li tauri vanno dannificando vigne, lavori, et altre possessioni, senza che li patroni di detti tauri ci facciano provisione necessaria in evitar detti danni, per questo si notifica a ciascheduno padrone

di detti tauri, che vogliano provvedere che non facciano fare detti danni, altramente che sia lecito a ciascheduno che riceverà lo danno, dato primo notitia al padrone de ditti tauri <sup>a)</sup> et non costringendoli sia licito al dannificato dannificar detti tauri inpune, secondo meglio li parerà et piacerà.

17.

Item se ordina per essa magnifica Università che qualsivoglia natura de bestiame grosso o minuto che andasse per le vie publice et lochi donde le fusse lecito, et scappando et alcune di esse che caminando intrassero da qua, et dallà della strada in alcuni lochi prohibiti, casualmente caminando, non sia tenuta a pena alcuna, eccetto si malitiosamente quelli che conducesse detti animali li facesse demorare in detti lochi prohibiti, et de tutto se stia alla relatione con iuramento dell'homo che sarà eletto per essa Università.

18.

Item se ordina per essa Università che alle mezzane precisate non sia lecito a persona alcuna tagliare nè legne nè frasche, ecetto li patroni per uso delle massarie tantum et li patroni delle parsogne, che fossero abrusciate de foco li sia licito che li possano tagliare a suo piacere, et altri con licentia loro. Et chi facesse lo contrario casca in pena per ciaschuna volta de uno augustale, applicanda al Capitanio et Baglivi, et di perdere le legne applicandosi alli patroni delle parsogne.

19.

Item si alcuno cittadino tenesse lo bestiame suo a pascolare dentro li vignali soi proprii, et trovandoli li famigli del Capitanio o vero Baglivi, et provandosi per li patroni esserno li vignali suoi proprii, non siano tenuti pagare pena alcuna, nè tanpoco tornisi cinque per bestia alli famigli che li portassero per la portatura.

20.

Item che in tutte le sopradette cose contenute in li sopradetti capitoli se stia alla relatione, et iuramento di quello che li trovarà contravenire alli predetti capitoli.

21.

Item in tutte le cose delli presenti capitoli dove se ricerca la licentia delli patroni ci debbia essere la presentia di uno, o vero dui testimoni solamente, li quali bisognando habiano da far fede della licentia data con iuramento, et a quello si debia stare senz'altra prohibitione.

22.

Item che in tutte le predette cose contenute nelli sopradetti capitoli et cose dependente, et annesse et connesse di quelle, siano ad arbitrio di essa Università di possere agiongere et mancare et totalmente tollere tutti li

---

a) Doveva seguire altra parte del testo omessa per errore.

capitoli, o vero parte de quali, quandocumque ad essa meglio li parerà, et piacerà.

23.

Item, atteso essa magnifica Università tene capitolo et ordinatione antiqua, che le aire si debiano custodire et guardare per li cittadini patroni et massari, attalche nulla natura de bestiame habia materia posser far danno, nè tanpoco lo bestiame possa patere danno dello magnar dello grano nelle masse ventulate, et per oviare tutti l'inconvenienti, detta Università ordina che dette aire se habiano a custodire ut supra, et non guardandonose dette aire, et in quelle fosse fatto danno, lo bestiame non sia tenuto alla pena, nec ad emendam damni.

24.

Item se lo gabellotto de ditta gabella, o vero Baglivo affidasse alcuna natura de bestiame a pascolare nelli lochi prohibiti et appatronati, casca in pena per ciascun volta de docati dieci, applicandosi la mità al Capitano et l'altra metà all'Università et in questo se stia al detto di uno testimonio fide digno. Et similiter quando la famiglia del Capitano o Baglivo fidasse alcuna bestia per le vigne, vignali overo conponesse li patroni delli bovi et lassassero andare pascolando per li lochi dell'altri, siano sub eadem pena, et che statim si privano dalli officii.

Adiuntiones factas (*sic*) per infrascriptos

25.

Item se ordina per essa Università che tutti massari che tenessero o vero ponessero li bovi delli abruzzesi alle loro mezzane, siano tenuti custodire o far custodire detti bovi che non habiano da far danno modo aliquo ad persona alcuna, et facendono danno siano tenuti all'emenda del danno, et alla pena contenta in li sopradetti capitoli, quale pena la debiano pagare quelli massari che pongono detti arati de apruzzesi, applicanda ad essi dannidati.

26.

Item che nulla natura de bestie domine nè indomite debia stare nè debia pernottare dentro lo tenimento et destritto delle vigne dalli vinti del mese di marzo in poi, alla pena contenta nello 3 capitolo, applicanda a detti dannidati.

27.

Item se ordina per essa Università a tutti massari de pecore che non debiano tenere nelle loro masserie ultra cinquanta pecore forastiere, et quello che contrafarà pagarà la pena di ducati dui per morra, et la morra s'intenda di cento bestie insuso, et da cento a bascio grana doie per bestia, applicanda a detti dannidati.

28.

Item che non sia cittadino alcuno che presuma nè debia tenere in loro masserie bacche nè ienche, nè ienci forastieri, atteso che si mangnano l'erba

del territorio di Lucera et le bestie de cittadini ne vengono a patire molto interesse et danno di loro bestiame, et quelli che contrafaranno cascano in pena per ciascheduna bestia grossa di grana cinque per bestia, applicanda al detto gabelloto, et li patroni de dette bestie siano tenuti pagare.

29.

Item sono molti cittadini quali non si curano guastare tutte le acque delli fiumi di questa città con bolle, calcina, et tasso, per pigliare lo pesce, de modo che tutte le acque si putrefanno, et ammazzano lo pesce grosso et minuto, et ancora danno causa di ammazzare lo bestiame che andasse a bere in quell'acqua, per questo, a che se ovvia attutti li danni che potriano succedere, se ordina per essa Università che tutte quelle persone, tanto citadine come forastiere, che commettessero simili errori siano tenuti pagare de pena per ciaschuna volta tre docati applicanda a detti gabelloti.

30.

Item che nullo forastiero di qualsivoglia terra et loco debia nè possa ponere lino a curare nelli fiumi di questa città alla pena contenta in li capitoli antiqui, et oltre che sia licito ad ogni cittadino, autoritate propria, per vigore delle presenti deliberationi seu capitoli, senza licenza, nè requesta di ufficiale o altro, abrusciare detti lini. Et quello cittadino che pigliasse a curare detto lino da forastiero cascha in pena di uno augustale per ciaschuna volta applicandosi a detti dannidati. Et che li gabelloti di detta gabella debiano la prima settimana de magio far bandire detti capitoli almeno tre volte in diversi luochi.

31.

Item, atteso sono molti cittadini quali vanno raccioppando per le vigne de altri senza licenza delli patroni de ditte vigne, li quali di continuo vanno raccioppando, dannificando, et rubando olive, granate, cotogne, salmente, forcelle, pali, et canne da dette vigne, per questo se ordina per detta Università che nessuno debia andare raccioppando per ditte vigne per fino intanto che totalmente non saranno complete tutte le vendegne, alla pena di uno augustale applicanda a detti dannidati.

Cesare Spatafora, Marchionna Buttino, Lutio Scquilla, eletti.

Fides cancellarii.

Die 29 mensis settembris 9 inditionis 1520, congregatis infrascriptis de regimine in domo solita ad sonum campanae, ut moris est, presente magnifico Capitanio.

Messer Carlo de Rosania, Angnelo de Carletta, Alfonso de Mobilia, Ioanni Piero de Birago, Baldassarro de Palmiero, Zaccagnino<sup>a)</sup>, eletti.

Messer Giovanni Porfida, Messer Antonio de Leo, Messer Simonetto de Capillis, Messer Marchionna de Corradis, Thomase Pomentaro, Carlo Lombardo, Messer Iacovo Boccapanola, Aghiliberto Pascale, Ioanni de Ramundo, Francesco de Pietro, Ioanni de Berardo de Pulpis, Lonardo de Scassa, Angelo Cerullo, Cola Scicundo, Ioanni dello Sesto, Messer Angelo de Aduasis,

---

a) *Da altro documento risulta che il suo nome era Albanese.*

Simone de Falcone, Ioanni de lo Surdo, Ioanni Maria de Palma, Costantino Caim, Gasparra delli Partiti, Messer Francesco Antonio, Marco Vincenzo da Assis, Absalon de Supino, Angnelo de Gurello, Gregorio de Mantua, Gioanne de Baccula.

Circa la propositione fatta per lo supradetto messer Carlo dello vendere delli danni dati, cioè del dubio occorso se li bovi o vero altra bestiamie grosso, che intrassero nelle vigne conciate, tanto de dì come di notte, se devono pagare tarì uno per bestia secondo la deliberatione dell'anno passato, è stato deliberato et concluso per li sopradetti che si paga tarì uno per bestia grossa tanto di notte come di dì, secondo si contene nelli retroscritti capitoli, cioè alle vigne conciate.

GABELLA EMOLUMENTI  
Capitoli

Li emolumenti si vendeno da oggi 10 di novembre 1587 per la presente fera di Tutti Santi, di Quatragesima, et otto di agosto con li infra scritti capitoli videlicet. Capitoli fatti dalla magnifica Università di Lucera di Puglia sopra la gabella delli emolumenti con i quali si ha da vendere ogni anno la detta gabella alli più offerenti, et sono videlicet.

1.

Imprimis li gabelloti delli detti emolumenti possano, et deveno esigere durante il tempo delle due ferie Ogni Santo, Quatragesima, et li otto giorni di agosto per qualsivoglia salma di pesce di qualsivoglia sorte frisco rotola due et non più.

2.

Item per qualsivoglia salme di sardelle salate esigano cinquanta sardelle salate et non più, qual sardelle anticamente si chiamavano sardelle de Viesti.

3.

Item exigendo <sup>a)</sup> per ciascheduna bilancia di qualsivoglia carne, qualsivoglia giorno del tempo predetto, rotola due di detta carne che si venderà a rotolo.

4.

Item exigano per qualsivoglia salma di mallarde et terzelle, quali verranno a vendersi in detti tempi, paro uno di mallardi o vero di terzelle, et non più.

5.

Item esigano per qualsivoglia cortigiana publica, quale farà stantia in detta città di Lucera per qualsivoglia delle tre dette fiere, carlini cinque per una, et non più.

6.

Item per qualsivoglia salma di fico seccato, che verrà a vendersi in dette ferie a serte tantum, esiga quattro serte tantum delle serte piccole, et delle serte grande, che sogliono venire da Bisceglie, ni esiga una tantum.

7.

Item esigga per qualsivoglia salma di oglio, qual venerà a vendersi o si trova in detta città a dì primo di dette fiere, mezzo quarto di oglio, et non più.

8.

Item detti gabelloti habiano potestà di esigere li sopradetti capitoli et deritti in quelli contenti, et ritrovando che tutte le robbe in detti capitoli contenti vendessero, et havessero venduto senza licenza loro, et senza haver pagato li sopradetti deritti, incorrano alla pena di docati quattro tutti li contravenienti, et quelli che venderanno senza licentia di detti gabelloti, qual pena la mità vada in beneficio di detti gabelloti, et la mità se applichi alli proventi in beneficio di detta Università.

---

a) *Leggi*: exigano.

## GABELLA PISCIUM

Capitoli della gabella del pesce della magnifica Città di Lucera scritti, et annotati per me Giulio de Querquis de Lucera, Cancelliero di detta magnifica Università.

1.

Imprimis che la detta gabella del pescie si venda ad incanto et banno a chi la vorrà comprare, et che se libera a chi pi8 ne darà con tarì dui et mezzo di antimano, et che si possa incantare per tutto l'anno con lo quarto dell'incanto, et che si venda ad portam clausam come le altre gabelle.

2.

Item che lo pisce de mare, et di pantano debia pagare un grano per rotolo.

3.

Item che le secce et conchiglie debiano pagare lo quarto di quello si vendeno per rotolo alla detta gabella, et li patroni di dette secce, anguille, pisci, et conchiglie, innanti che incominciano a vendere, debiano andare al gabelloto di detta gabella, et tutta quella quantità che havessero la debiano pisare, et gabellarlo a detto gabelloto, attal che esso gabelloto non habia da essere fraudato, et chi ni facesse lo contrario casca alla pena di onze una, applicanda ad esso gabelloto.

4.

Item lo pesce del fiume si debia vendere, tanto per li cittadini quanto per li forastieri, a raggione di grana tre lo rotolo senza gabella pubblicamente alla piazza di essa città, et non venderlo naschuso, et lo venerdì et lo sabato se venda a grana quattro lo rotolo frisco, et non si debia vendere fritto, nè manco a sarta senza piso, et chi ne facesse lo contrario casca in pena per ciascheduna volta di tarì sette et mezzo la mità al gabelloto, et la mità al Catapano, et alla detta pena siano tenuti tanto chi vende detto pesce quanto chi accatta nascuso, eccetto chi lo volesse vivo per ponerlo alla cisterna. Et che tanto cittadino come forastiero che portassero pesche di fiume extra territorio della città di Lucera siano tenuti pagare lo quarto di quello che vendessero loro al gabelloto.

5.

Item che le anguille de fiume si debiano vendere a rotolo a raggione di grana tre lo rotolo, et chi ni facesse lo contrario casca in pena di tarì cinque, applicanda la mità al gabelloto, et l'altra mità al Catapano, et vendendoli lo venerdì, o lo sabato le possa vendere a grana quattro.

6.

Item che nullo cittadino nè forastiero nè abitante in Lucera possa vendere pesce che avesse salato in Lucera senza piso, eccetto si dopo salati l'avesse tenuti dieci dì (*et*) sia tenuto venderlo ad occhio, et si l'avesse comprato salato da fora Lucera lo debiano tenere finchè saranno passati li

dieci dì. Et questo se intenda che questo tempo, cioè quando lo avesse salato ut supra, stia a provisione (*dei*) Catapani che habbiano passati li dieci dì. Et si infra li dieci dì lo volesse vendere, che lo venda a piso secondo li sarà posta l'assisa per li detti Catapani, et passati li detti dieci dì li possano vendere ad occhio, come si sole vendere, et chi ne facesse lo contrario paga per ciaschuna volta uno augustale, applicandosi la mità al Capitano et la mità al gabelloto.

7.

Item si alcuna persona, contra la continentia de ditti capitoli, commettesse alcuna fraudà per qualunque via et modo, ipso fatto casca in pena di onze una, applicanda la mità al Capitano, l'altra al gabelloto.

Capituli aditi primo novembris 1595

8.

Item che li gabelloti della gabella del pescie non possano esigere cosa alcuna da quelli che portano o vendeno pesce salato, tanto a tempo di fiera quanto extra, lo quale pescie salato lo debia riconoscere dalli signori Eletti pro tempore si sono salati o non, et quelle che li signori Eletti declararanno debiano stare detti gabelloti.

## GABELLA BAIULATIONIS

Capitoli della bagliva della Città di Lucera ordinati, et statuti per la magnifica Università di detta Città.

1.

Imprimis la magnifica Università loca, et vende la gabella della bagliva, con la giuridittione civile et mista, et con la esattione della piazza di grana 18 per ciascheduna onza di quel che si compra et vende fra forastieri, con lo foro, et spica, con tutte et qualsivoglia altre ragioni et attioni, sincome insino ad oggi è stata solita vendersi et locarsi, et non altrimenti, nè in altro modo videlicet.

2.

Item vole la detta Università che li conduttori, affittatori, seu compratori di detta gabella siano obligati esercitare la giurisdittione in persona di uno fra di essi da nominarsi al tempo si farà il contratto, et quello solo habia da cengere la spada, et non più, ma li altri conpagni possano a loro arbitrio et volontà esiggere, esercitare le altre ragioni et attioni di detta gabella, come la piazza, lo foro, et speca.

3.

Item che li sopradetti affittatori della predetta gabella habiano da obligarsi per incanto publico seu obliganza penes acta ad arbitrio et volontà della Università, et dare sufficiente et idonea pregiaria prima che cominciano ad amministrare la gabella predetta, et mancando, che possa l'Università farla amministrare per credenzaria come meglio potrà a danno et spese et interesse di quelli che l'imponeranno.

4.

Item che li sopradetti affittatori seu comprato(ri) ut supra della gabella predetta et loro pregi habiano obligarsi di pagare l'affitto mensatim, del modo sequente videlicet, in fine di qualsivoglia mese la rata che toccherà secondo l'affitto et prezzo di quella, della qual rata debiano pagare al reverendo Capitolo di Lucera docati ottantasette, cioè la rata di detti docali 87 ad ogniuno di detto reverendo Capitolo particolarmente, cioè al reverendo Decano il mese docati 7.2.10, al Cantore docati 6, all'Arcidiacono docati 7.2.10, al Thesoriere docati 6, alli otto Canonici docati 5 per uno, alli Abati docati 2 per uno, et il rimanente al magnifico Banco di questa città.

5.

Item che, mancando da detto pagamento quandocunque et qualitercunque, possa il magnifico Banco predetto nel principio di qualsivoglia seguente mese, a semplice richiesta di qualsivoglia del detto reverendo Capitolo accusare, et eseguire realiter, et personaliter li predetti atti (*contro*) conduttori, et compratori ut supra et loro pregi, et qualsivoglia di loro in solidum sino che sarà integramente soddisfatto la mesata, per la rata, et rato. Anzi vole la predetta Università che ogn'uno di detto reverendo Capitolo

possa et vagli per la rata sua pass(ato) il mese esigere accusare, et eseguire contra li predetti affittatori ut supra et loro preggi (*in so*)lidum, cossì come faria, et poria fare lo predetto magnifico Banco in vigore del presente capitolo.

6.

Item che li sopradetti affittatori ut supra habiano da usare le franchitie ordinarie, et quelle non esigere nè fare esigere, non esercitare loro giuriditione nè actione, ma trattare, et fare trattare ogn'uno immune et franco secondo il solito, et secondo se dichiararà nel seguente capitolo.

7.

Item la predetta Università declara che le franchitie, et immunità che si hanno da osservare, nelle quali li predetti affittatori hanno da trattare ogn'uno franco et immune, et non hanno da esercitare loro giuriditione et actione sono videlicet, qualsivoglia martedì di qualsivoglia settimana dell'anno, li 14 giorni della fiera di Tutti Santi et li 14 giorni della fiera Quatragesima che si fanno in detta città, dallo giorno che si leva la bandiera inclusive, li otto giorni di agosto dal primo di detto mese, nelli quali tempi habiano da osservare l'immunità generale et generalissima et penitus silere dalla giuriditione, li sei giorni della fiera di Tutti Santi, et li sei giorni della fiera di Quatragesima predette li quali se sole concedere di prorogatione alle fiere predette oltre li predetti 14 giorni. Li predetti affittatori ut supra debiano osservare la franchitia et immunità solamente alli mercanti della fiera, et compratori in essa, et similmente non esercitare giuriditione, ma nel resto della piazza possano esigere le loro ragioni per le compre, et vndite che si facessero di grani, et orgi, et altre cose non spettantino alla fiera predetta. Et passati li predetti giorni vinti, non siano tenuti più osservare franchitia et immunità in detta fiera se non a quelli mercanti che resideno, et si trovano affittate, et tenere le potche della Università, alli quali tantum vuole l'Università predetta che se li osservi tutta la franchitia et immunità della fiera per tutto lo tempo che quelli vorranno starci senza alcuno impedimento, ma la giurisdittione possano usarla subito passati li vinti giorni come per prima.

8.

Item che li predetti affittatori ut supra et loro preggi in solidum debiano obligarsi ad portam clausam et mare quagliato, come vulgarmente si dice, et siano obligati sodisfare, non ostante qualsivoglia penuria, et sterilità o impedimento et ex mandato principis, etcetto peste et guerra, per le quali penitus et onnino li prohibisce la pratica et non opponere, nè fare opponere exceptione, scumpoto, nè muovere lite alla Università predetta. Ma accadendo alcuno eccettione per la quale giustamente potessero pretendere alcuna cosa, che non possano muovere la loro pretenzenza, se primo non havranno integramente sodisfatta tutta la annata nel modo detto nelli capitoli di sopra.

9.

Item che lo predetto Baiulo che cingerà la spada della giuriditione sia tenuto tenere la Corte ogni sera all'hora solita nella casa del magnifico

Avvocato della città, Giodice di detta Corte con la presentia di quello, et non in altro luoco.

10.

Item che li Giurati che servano detta Corte non possano chiamare alla contumacia quelli che essi non havranno citati, ma che ogni Giurato chiami alla contumacia li cittadini suoi et non altri, et facendo altrimenti, che lo Baiulo possa esigere la pena della contumacia, ma dal Giurato.

11.

Item che la predetta gabella possa incantarsi infra annum insino all'ultimo dell'anno, come si costuma et usa all'altre gabelle di detta Università, et li incanti si faranno tanto nel dì che si affitta, seu vende detta gabella (*quanto*) infra anno s'intendano fatti con la fede, et quarto dell'incanto, (*secondo*) si costuma all'altre gabelle. Con declaratione però, che tanto la fede predetta quanto lo quarto incanto non si intenda nè si possa intendere se non della quantità che s'incantasse sopra li docati mille et venti che si pagano al predetto reverendo Capitolo, atteso quelli si hanno a pagare integramente, et ogni incanto si ha da fare sopra li predetti docati mille et venti, et non altrimenti.

12.

Item che, incantandosi infra annum quandocumque come di sopra, li predecessori affittatori ut supra siano tenuti insolidum consignare alli successori lo libro chiaro et lucido una con l'esigenza fatte, secondo si costuma nell'altre gabelle di questa città.

13.

Item che l'incanto che si ha da fare in detta gabella non si possa fare meno di docati cinquanta.

14.

Item che li predetti affittatori ut supra non possano fidare nel territorio di detta città (*animali*) forastieri di qualsivoglia sorte, nè tanpoco li animali apruzzesi, nè permettere che quelli possano pernottare in qualsivoglia modo, reservata la forma delli privilegi di detta città.

15.

Item declara essa Università che con questi capitoli et ogn'uno di essi intenda locare, et arrendare detta gabella, et non altrimenti, nè in altro modo.

16.

Item si reserva essa Università agiongere capitoli uno, dieci, e più secondo li <sup>a)</sup> . . . . . et secondo portarà l'occasione del tempo, li quali quando si agiongeranno siano obligati li gabelloti di quel tempo osservare . . . . . quando non li tocca interesse pecuniario li altri . . . . . (*che affittas*)sero in quello istesso anno, overo affittassero, conduce(*essero*) . . . . . sero

---

a) Il foglio è mutilo.

per li tempi futuri siano obligati quelli osservare . . . . . li predetti capitoli di sopra expressi.

Capitoli conditi in anno 1594 primo septembris

17.

Item che la gabella della bagliva si venda con patto che siano franchi tutti li mercanti che comprano et vendeno, tanto nel tempo che dura la fiera delli giorni quattordici et altri sei di prorogatione, quanto ancora quando si accapasse più prorogationi, tanto dalla città quanto dalli arrendatori et altri et che per tutto il tempo dalla prorogatione debiano silere dalla giuridittione, et non fare esiggere piazza alcuna, et alli mercanti far franchi et immune che stanno nelle poteche della Università per sempre, etiam dopoi le prorogationi dette, et per quanti essi vorranno stare a vendere et comprare, et ancora li compratori che compraranno da dette poteche dell'Università.

Capitoli aditi in anno 1595 primo septembris

18.

Item che la gabella della bagliva si venda con patto che siano franchi tutti mercanti, tanto compratori quanto venditori, che staranno nelle poteche della Università, tanto duranteno le fiere quanto le prorogationi di esse ex qualunque causa, et per insino a tanto che li piacerà stare in dette fiere conforme l'anno passato. Et dall'altre boteghe che non saranno dell'Università debiano pagare li compratori dopoi passate le prorogationi un carlino tantum per soma di qualsivoglia sorte, et non più nell'estraere che faranno alle porte, et li venditori, finite le prorogationi, accordarnosi con li Baglivi al meglio che potranno.

## APPENDICE

Ordinationes facte per Consilium et homines Universitatis Civitatis Sancte Marie pre tranquillo et bono statu Universitatis predictae et hominum Universitatis ipsius, confirmate per magnificum virum dominum Iohannem Pipinum, militem, Magne Regie Curie Magistrum Rationalem, regie civitatis ipsius regia auctoritate potestatem habentem, que observentur et effectum habeant a primo iunii presentis duodecime indictionis et durent in antea, usque ad beneplacitum Universitatis ipsius. Pecunia vero ex ipsis ordinationibus proventura fideliter et utiliter converti debet in supplemento gageorum Capitanei, Iudicis et Actorum Notarii ac gentis deputate cum eo, usque ad quantitatem per Universitatem ipsam debitam et conventam, in defectu proventuum eiusdem Capitanei, prout in privilegio [regio] continetur, nec non pro solvendis collectis et subventionibus fiscalibus quando per Curie [impositionem] et aliis oneribus ad ipsam Universitatem spectantibus, videlicet.

Quod si quis, tam dicte terre civis quam exterus, immiserit in predictam Civitatem vel extraxerit de dicta Civitate aut ipsius territorio cum currubus et animalibus frumentum, ordeum vel res alias subdistintas Universitati predictae seu statuendis per eam, subscriptam quantitatem pecunie dare et solvere teneantur. Illi tamen qui faciunt massarias in territorio Civitatis ipsius possint extrahere frumentum eundem et legumina pro seminando infra territorium ipsum ac etiam ordeum pro porcis suis infra idem territorium, absque huiusmodi solutione directus, et si inveniuntur aliqui fraudem facere, sive quod frumentum ipsum vel ordeum venderent postquam esset extractum, sive portarent vel portare facerent ad aliud territorium frumentum et ordeum supradictum, perdant currum, boves et onus. At ille qui denunciaverit et hec probaverit habeat quintam partem boum, currus et oneris predictorum; residue vero quatuor partes ipsarum rerum dividuntur equaliter inter Curiam Civitatis ipsius pro gagiis Capitanei sui et dictam Universitatem pro utilitate ipsius. Res vero pro quibus solvendum est et quantitas propterea exolvenda sunt hec, videlicet.

Pro quolibet curru onerato frumento in dicta ci[vitate], immisso vel extracto, solvat [extrahens] dicte Civitatis tarenum unum et [totidem] civis pro extractione currus predicti.

Et pro quolibet curru onerato ordeo vel leguminibus, immisso similiter vel extracto, solvat extrahens grana sedecim et totidem civis pro extractione ipsius.

Item pro quolibet animali onerato frumento, ordeo vel leguminibus, immisso similiter vel extracto per exterum, solvate immictens pro ipsa immissione granum unum et totidem solvat extrahens pro extractione, sive sit exterus sive civis, exceptis casibus infra in declaratione comprehensis. Item pro quolibet curru onerato vino, non recollecto de vineis Civitatis ipsius, immisso similiter in Civitate predicta, solvat civis vel exterus immictens tarenum unum; quod si vinum ipsum extraxerit de Civitate prefata et extra territorium Civitatis ipsius, solvat pro quolibet curru tarenos duos et idem servetur in aceto similiter immisso vel extracto.

Quod si vinum ipsum vel acetum immiserit cum animalibus, solvat pro quolibet animali onerato granum unum; si vero illa cum animalibus extraxerit solvat pro quolibet animali onerato grana duo.

Item pro quolibet curru onerato lana [.....] pannis, cannapannis, matrellis et [...] vel [...] caseo, recocto, cabalcaseis, lardo [carnibus salatis... vel fructibus arborum quibuscumque], immisso similiter vel extracto, solvat immictens pro immissione tarenum unum et [totidem] solvat extrahens civis vel exterus pro extractione.

Item pro quolibet curru onerato melonibus [.....] altis porris vel aliis oneribus (?), immisso similiter vel extracto, solvantur per immictentem grana sex et totidem per extrahentem.

Item pro quolibet curru onerato [.....] per civem vel exterum, solvatur per immictentem tarenum unum et per extrahentem tarenos duos, pro animali vero similiter immisso vel extracto onerato [.....] solvantur per immictentem granum unum et per extrahentem grana duo.

Pro quolibet animali vero onerato lana, melle, coriis [...] seu conciatis vel non, calciamentis, caseo, recocto et rebus aliis predistintis, immisso similiter vel extracto, solvatur [pro immissione ipsarum rerum granum unum] et pro extractione tantundem.

Item pro quolibet animali onerato pannis de lana [...] vel serice aut onerato serico sive seta, seu spetiebus sive aromatibus, immisso similiter vel extracto, solvantur per civem vel exterum immictentem grana duo et tantundem per extrahentem.

#### Expositio predictum capitulorum seu declaratio


Civis autem qui habuerit frumentum, ordeum seu legumina de massariis suis ac vinum de vineis sistentibus extra territorium Civitatis ipsius libere possit frumentum, ordeum, legumina et vinum ipsa in Civitate predicta quando voluerit, absque aliqua solutione dirictus, immictere.

Civis autem qui habuerit frumentum, ordeum seu legumina de massariis suis libere possit immictere frumentum, ordeum et legumina ipsa in Civitate predicta a medietate mensis madii usque per totum mensem octubris immediate sequentem. Et si forte de frumento, ordeo vel leguminibus ipsis remanserit in foveis ipsarum massariarum post predictum mensem octubris, non liceat eis extrahere frumentum ipsum sine conscentia Capitanei et alicuius de datieriis statuendis pro tempore in datiis ipsis per Universitatem predictam. Et si daterius dubitet ne frumentum et ordeum ipsum extrahatur et portetur extra territorium predictae Civitatis, et velit inde habere sacramentum illius qui extrahere voluerit, teneatur extrahens illud praestare. Et si daterius nollet stare sacramento extrahentis, eat vel mictat aliquem ipso die vel sequenti, qui videat extractionem ipsam et si non iverit [vel] miserit, extrahens ipse possit extrahere et immictere in dicta Civitate, absque alicuius impensacione dateriorum, quod si extra territorium Civitatis ipsius ea portare voluerit, solvatur pro eis ut exteri datium supradictum.

Cives etiam qui emerint dictum frumentum [et ordeum] infra territorium Civitatis ipsius per totum predictum mensem octubris [possint] libere ad Civitatem predictam portare. Post predictum vero terminum, quandocum-

que frumentum et ordeum ipsum emptum esset, sive in territorium sive extra territorium Civitatis ipsius et ea portaverit [...] immiserit in Civitatem eandem solvere ut exteri teneantur; in fraudem vero predictorum si qui fuerint inventi aliquid agere, incurrant penam predictam, inter Universitatem et Capitaneum ac denunciante[m] et probante[m], ut supra dicitur, dividendam. Pro civibus vero reputentur illi qui habitant in Civitate ipsa cum familiis eorum continue vel pro maiori parte anni; illi vero burgenses aliarum terrarum, qui habueri[n]t domos in eadem Civitate et non habitent in eisdem cum familiis eorum continue vel maiori parte anni, habeantur pro exteris, tam in iuribus Curie quam in predictis et aliis iuribus Universitatis ipsius, exceptis Comitibus et Baronibus habentibus domos in Civitate ipsa, qui, licet ibi non habitent continue, tamen quotiescumque venerint ad morandum in et possint immictere in ipsam libere vinum, victualia et alia necessaria pro usu eorum et familiis eorundem. A solutione omnium predictorum sint exclusi omnes Clerici et Religiosi, Castellanus et servientes, Capitaneus, Iudex et Notarius et alii deputati cum eo de hiis scilicet que immiserint pro usu eorum, at si causa mercationis immiserint aliqua ex predictis solvatur iura predicta. Insuper a prestatione omnium iurium predictorum, tam in immictendo quam extrahendo omnia supradicta, intelligantur exclusi dominus Rex, domina Regina, fratres domini Regis et Collaterales sui qui sunt de suo secreto Consilio. Propterea intelligendum est quod immunitas a predictis omnibus solutionibus observentur tam civibus quam exteris quibuscumque venientibus ad nundinas annuas, que fiunt in Civitate ipsa in festo Omnium Sanctorum prout in hiis, que ad Curiam regiam pertinentes, in privilegio regio continentur. Ad maiorem autem declarationem omnium predictorum, intelligendum est quod omnia que nascuntur in territorio eiusdem terre, sive ex animalibus eorum, sive ex agris vel vineis aut ortis possit libere immicti per cives in Civitatem eandem absque solutione datii supradicti, servata tamen predicta ordinatione facta super frumento, ordeo, leguminibus natis infra territorium ipsum, que per omnia observentur.

Prescripte ordinationes facte sunt anno Domini millesimo [CCCX]IIII, die XXIIII madii, XII indictionis, in Civitate predicta.



Le Ordinationes dell'Università di Lucera (1314) confermate da Giovanni Pipino (Bibl. Com. di Lucera).